

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALMIRANTE: Sull'importazione dei pacchi dono dal Brasile. (11776)	II	COLITTO: Trattamento di previdenza a favore degli esattori. (14325) IX
ANGIOY: Sistemazione dell'ufficio postelegrafico di Olbia (Sassari). (13922)	III	COLITTO: Costruzione di fognature e di strade a Pizzone (Campobasso). (14393)
AUDISIO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Borreani Desolina. (14000)	IV	CREMASCHI: Concessione dell'assegno di incollocamento a Uguzzoli Igino. (12239) IX
BARDANZELLU: Conferimento della medaglia d'oro al professor Mario Ponzio. (14420)	IV	CREMASCHI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Ronchetti Bruno. (12371) IX
BERLINGUER: Riduzione delle tariffe delle comunicazioni marittime fra la Sardegna e il continente. (14121)	IV	DANTE: Trattamento di quiescenza ai carabinieri richiamati o trattenuti in servizio per esigenze belliche. (13489)
BERNARDINETTI: Agevolazioni ai dipendenti del gruppo B delle dogane (14055)	V	DANTE: Sull'ordine di cattura emesso dall'autorità giudiziaria di Messina contro un sacerdote ed un avvocato. (14488) X
BRODOLINI: Costruzione di alloggi economici delle poste e telegrafi in Macerata. (13923)	V	DE' COCCI: Sul divieto agli ufficiali giudiziari di ricoprire la carica di sindaco o di assessore comunale. (14340) XI
CAPALOZZA: Sulla sovratassa per la corrispondenza inviata da pubblici uffici. (13887)	VI	DE MARZIO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Leonardo Silvestri. (11029) XI
CAPALOZZA: Sul fermo jugoslavo del motopeschereccio Molibdeno della base di Fano. (14240)	VI	DE MARZIO: Estensione dei benefici bellici ai ferrovieri combattenti nella guerra 1940-45. (14081) XI
CASTELLARIN: Riduzione delle tariffe doganali sulle automobili. (12624)	VI	GALATI: Sulle supercontribuzioni fondiarie imposte al comune di Sant'Onofrio (Catanzaro). (13827) XI
CASTELLARIN: Esodo volontario dei segretari comunali. (14233)	VII	GELMINI: Sul pagamento del tributo mobiliare sui redditi da parte degli enti comunali di consumo. (13608) XII
CASTELLARIN: Ripristino della carta ferroviaria d'Italia nelle vetture delle ferrovie dello Stato. (14256)	VII	JANNELLI: Valutazione del servizio prestato in qualità di fuori ruolo dagli insegnanti elementari. (14066) XIII
COLITTO: Contributo per le spese di spedita di Capracotta (Campobasso). (13718)	VII	LACONI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Utzeri Giuseppe. (11081) XIII
COLITTO: Installazione di un centralino telefonico in Monteverde di Boiano (Campobasso) (13970)	VIII	LECCISI: Sul divieto opposto dal questore di Cremona ai comizi del partito nazionale corporativo. (14039) XIII
COLITTO: Vendita dell'energia elettrica diurna a Casalciprano (Campobasso). (14147)	VIII	LOZZA: Definizione della pratica di pensione di guerra a Gemmi Giacomo. (13860) XIV
COLITTO: Sul costo della consegna delle merci a domicilio a Torino (14168)	VIII	LOZZA: Pubblicazione del decreto a favore degli idonei a cattedre secondarie. (14347) XIV
COLITTO: Costruzione della strada forestale Selva a Castel del Giudice (Campobasso). (14324)	IX	

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1955

	PAG.		PAG.
LOZZA: Emanazione del decreto di sistemazione dei professori idonei. (14376)	XIV	ROSINI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Rostellato Giovanna. (13723)	XI
MAGLIETTA: Sui licenziamenti operati dalla ditta Curcio di Napoli. (11919)	XIV	ROSINI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Minelle Giulio (13729)	XXI
MAGLIETTA: Definizione della pratica di pensione di guerra a Catalano Vincenzo. (13478)	XIV	ROSINI: Sulla mancata nomina del professor Francesco De Vivo a commissario negli esami di maturità e di abilitazione. (14229)	XXI
MAGLIETTA: Definizione della pratica di pensione di guerra a Martellotta Maria. (13861)	XIV	ROSINI: Sulla mancata nomina del professore Ettore Luccini a commissario negli esami di maturità e di abilitazione. (14230)	XXII
MAGLIETTA: Definizione della pratica di pensione di guerra a Palmieri Anna. (13862)	XV	SCALIA: Repressione dell'esercizio abusivo della pesca nel golfo di Catania (13900)	XXII
MAGLIETTA: Sui benefici al personale postelegrafico « trentanovista » di grado X del gruppo C. (13888)	XV	SCOTTI ALESSANDRO: Assegnazione di mezzi motorizzati ai procaccia rurali. (13840)	XXIV
MAGLIETTA: Sugli infortuni sul lavoro nella provincia di Napoli. (14163)	XV	SENSI: Equiparazione del trattamento dei carabinieri a quello della polizia e dei finanzieri (13732)	XXIV
MAGLIETTA: Sull'agitazione delle maestranze della ditta « Sapeca » di Torre Annunziata (Napoli). (14208)	XVI	SPADAZZI: Sull'esclusione della Cisnal dalle riunioni interministeriali per la crisi tessile. (13358)	XXIV
MAGNO: Riconoscimento della qualifica di comune montano a Volturino (Foggia). (14238)	XVII	SPALLONE: Definizione della pratica di pensione di guerra a Emidio Pomante. (10363)	XXV
MARANGONE: Sull'evasione dell'I. G. E. da parte di latterie sociali turnarie dello Spillimberghese (Udine). (12082)	XVII	SPAMPANATO: Concessione dell'assegno di previdenza a Paolella Francesco. (13819)	XXV
MICELI: Pagamento delle speditività per alcuni sinistrati di Nardodipace (Catanzaro). (13992)	XVIII	SPAMPANATO: Ampliamento del servizio ferroviario metropolitano di Napoli. (14086)	XXV
MICHELI: Concessione agli universitari umbri che si recano a Roma di usufruire dei treni direttissimi. (14085)	XVIII	SPAMPANATO: Sulla esclusione di Napoli dalla utilizzazione del prestito della B. I. R. S. (14094)	XXVI
MINASI: Sul risarcimento per danni alluvionali concesso al sindaco di Santo Stefano di Aspromonte (Reggio Calabria). (14177)	XIX	SPAMPANATO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Gravante Giovanna. (14150)	XXVI
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Masini Rosolino. (8445)	XIX		
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Benedetti Agostino. (8890)	XIX		
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Franceschetti Giovanni. (9217)	XIX		
ORTONA: Sull'applicazione delle penalità per tardata denuncia ai fini dell'I. G. E. (14007)	XIX		
POZZO e LATANZA: Sulla ferma degli studenti universitari del 1928 incorporati col primo scaglione del 1933. (13613)	XX		
ROBERTI e FOSCHINI: Costruzione di cavalcavie nelle stazioni di Maddaloni e di San Felice a Cancellò (Caserta). (13389)	XX		
ROBERTI e FOSCHINI: Sulla esclusione della Cisnal dalle riunioni interministeriali per la crisi tessile. (13405)	XXI		

ALMIRANTE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere per quale ragione le poste italiane, nella consegna di pacchi dono di grammi 500 di caffè, provenienti da italiani residenti in Brasile e diretti alle famiglie degli stessi, adottino sistemi diversi a seconda della località ove avviene la consegna. Risulta infatti all'interrogante che per gli stessi pacchi di grammi 500 un cittadino residente in Piazza Armerina (Enna) non ha pagato dogana, mentre un altro residente in Catania ha dovuto versare lire 420.

A Trieste, poi, verrebbe effettuata la consegna di un solo etto di caffè, mentre il rimanente verrebbe respinto al mittente. (11776).

RISPOSTA. — Al riguardo, sentito anche il Ministero delle finanze per la parte di sua competenza, si deve far presente che l'importazione dei pacchi dono è attualmente regolata

dalla legge 3 agosto 1949, n. 622, la quale consente, fra l'altro, la franchigia doganale anche per il caffè purché la quantità di tale genere non ecceda i due chilogrammi e la spedizione sia effettuata con pacco postale.

Risulta che alle importazioni della specie è stato fatto sinora un trattamento uniforme da parte di tutti gli uffici doganali e che alla amministrazione non sono invero pervenute segnalazioni di inconvenienti di sorta.

Ciò per quanto riguarda i pacchi dono. Relativamente invece alle spedizioni effettuate a mezzo « posta lettera », è da tenere presente che le disposizioni vigenti vietano, in linea di principio, di includere in tali corrispondenze oggetti passibili di diritti doganali; eccezionalmente, tuttavia, possono essere inclusi nei pieghi stessi piccoli quantitativi di merci, a titolo di campione, della specie e nei limiti di peso tassativamente indicati in apposite liste.

In tali liste (lista *B*) figura, appunto, il caffè naturale, che può essere spedito per posta-lettere, con diritto alla franchigia doganale, entro il limite massimo di grammi 100.

I pieghi di peso superiore non possono essere importati, neppure con pagamento di diritti doganali, e debbono essere respinti al mittente a cura degli uffici postali, a meno che non oltrepassino il triplo del peso consentito, nel qual caso debbono essere sequestrati e rimessi alla dogana. A queste ultime spedizioni le dogane danno esito, quando ne sia fatta richiesta, previa riscossione dei relativi diritti di confine, delle pene pecuniarie previste per l'abusiva introduzione e delle somme costituenti il valore di riscatto delle merci soggette a confisca.

Ora, da qualche tempo, vengono inviati dal Brasile, e precisamente dalla *International Service Tour Ltda*, pieghi e pacchetti, semplici o raccomandati, generalmente del peso di chilogrammi 0,500, contenenti caffè crudo, cacao o zucchero ed accompagnati da un talloncino portante la seguente dicitura: « Il presente pacco dono inviato gratuitamente dal Brasile non è soggetto al pagamento dei diritti doganali secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di richiesta di pagamento, rifiutare e ritornare il pacco al mittente ».

Si ha quindi motivo di ritenere che le spedizioni alle quali l'onorevole interrogante si riferisce, sebbene dichiarate pacchi-dono, siano in effetti invii di merce mediante posta lettere.

Per cui, benché non sia stato possibile esperire alcuna indagine in merito per l'insufficienza dei dati riferiti, si potrebbe arguire

che la consegna del piego al cittadino residente a Piazza Armerina, sia derivata da omissione dell'ufficio postale che, invece, avrebbe dovuto sequestrare il piego stesso e consegnarlo alla dogana per le ulteriori operazioni di sua competenza.

Per quanto riguarda invece i casi segnalati per Catania e Trieste, potrebbero essersi verificate le ipotesi più sopra accennate che impongono agli uffici postali, a seconda delle circostanze, o di rimettere i pieghi alla dogana che può poi darvi esito previa riscossione dei diritti e delle penalità, oppure di respingerli al mittente se di peso superiore a grammi 100.

Comunque, la corretta applicazione della vigente regolamentazione della materia non dà luogo a disparità di trattamento, e se qualche ufficio ha potuto essere stato indotto in errore ciò è evidentemente dipeso solo dal tenore del talloncino applicato sui pieghi della menzionata casa di spedizione brasiliana.

Si può, comunque, assicurare che mentre questo Ministero ha provveduto a notificare il disservizio all'amministrazione postale del Brasile, alla quale è stato ricordato il trattamento previsto dalla legislazione italiana per le spedizioni delle merci a mezzo di posta-lettere, ha dato altresì incarico al Ministero degli affari esteri di renderne edotta, per il tramite delle rappresentanze diplomatiche, anche la *International Service Tour Ltda*. Nel contempo, ha richiamato i dipendenti uffici postali ad una rigorosa sorveglianza sui pieghi provenienti dall'estero, al fine di evitare evasioni in materia doganale.

Il Ministro: BRASCHI.

ANGIOY. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno adottare le necessarie misure per assicurare una decorosa e funzionale sistemazione ai locali dell'ufficio postale e telegrafico di Olbia (Sassari).

I locali, oltre ad essere visibilmente indecorosi, non consentono la normale efficienza del servizio particolarmente delicato in un centro turistico, marittimo e commerciale quale Olbia, che è il secondo porto dell'isola ed il maggiore per traffico di passeggeri per il continente. (13922).

RISPOSTA. — Per la sistemazione dei servizi postali e telegrafici ad Olbia è prevista la costruzione di un apposito edificio, per il quale il comune ha assunto l'impegno di fornire l'area occorrente.

Le pratiche relative sono in corso di svolgimento.

Il Ministro: BRASCHI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1955

AUDISIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere a quale punto si trovi la pratica di pensione in favore della signora Borreani Desolina fu Michele, vedova Scaiola, residente a Pareto (Alessandria) reclamata per il figlio disperso in guerra. (14000).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo e trovati alla Corte dei conti per ricorso.

Il Sottosegretario di Stato. PRETI.

BARDANZELLU. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ravvisino l'opportunità di fare propria la nobile iniziativa del comune di Torino per conferire al professore Mario Ponzio la medaglia d'oro al valor civile.

Portata così in piano nazionale la proposta verrebbe ad assumere maggior significato per meglio onorare nell'illustre scienziato, che ha dato così alta prova di sacrificio, di consapevole coraggio e di superiore forza d'animo, le virtù caratteristiche del popolo italiano. (14420).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già interessato la prefettura di Torino, fin dal 21 maggio 1955, per avere gli elementi necessari al fine di proporre la concessione di una ricompensa al valor civile al professor Mario Ponzio.

Fra l'altro è stata richiesta alla citata prefettura una dettagliata relazione sull'opera scientifica ed umanitaria svolta dal predetto sanitario, con particolare riferimento agli studi ed alle esperienze compiute nonché ai risultati conseguiti.

È da ritenere, pertanto, che la deliberazione del comune di Torino, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, sia stata adottata appunto in relazione all'iniziativa di questo Ministero e costituisce un atto istruttorio della procedura, che si instaura in casi del genere.

Non appena ultimata la prescritta istruttoria, la proposta, concernente il caso del professor Ponzio, sarà sottoposta al parere della speciale commissione, prevista dal regio decreto 5 luglio 1934, n. 1161, la quale dovrà anche pronunciarsi sul grado della ricompensa da conferire.

Il Ministro dell'interno. TAMBRONI.

BERLINGUER. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se si proponga di intervenire per una riduzione delle tariffe per passeggeri, merci e trasporti di automobili, ecc. sulle linee di comunicazioni

marittime fra la Sardegna e il continente, riconoscendo finalmente, almeno dopo le clamorose proteste della popolazione sarda per la lunga incuria governativa, che la Sardegna ha il diritto di non essere posposta, in questo come in altri settori, alle altre regioni di Italia. (14121).

RISPOSTA. — Sin dal 1950 è stata stabilita per la linea Civitavecchia-Olbia una speciale tariffa ridotta, congegnata in modo che la spesa che i viaggiatori debbono cumulativamente sostenere, per il trasporto ferroviario-marittimo, corrisponda alla tariffa ferroviaria per i percorsi di pari chilometraggio, oltre naturalmente i compensi per l'uso del letto a bordo e per le altre prestazioni accessorie al trasporto.

Di tale favorevole trattamento possono fruire i sardi per i loro viaggi tra la Sardegna ed il continente, costituendo la linea anzidetta la più importante via di comunicazione con quell'isola. Infatti, sulla linea stessa si svolge in grandissima parte il movimento dei viaggiatori da e per la Sardegna.

Anche le tariffe relative alle altre linee da passeggeri in esercizio tra il continente e la Sardegna sono stabilite in misura atta ad agevolare il movimento dei viaggiatori, per cui non si ravvisa la possibilità di una loro riduzione, in considerazione dell'elevato costo di esercizio di tali linee, il cui *deficit* di gestione grava — com'è noto — sul bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda il costo del trasporto delle merci da e per la Sardegna, si conferma che esso è determinato non tanto dalla misura dei noli, che sono mantenuti ad un livello modesto per agevolare l'economia dell'isola, quanto piuttosto dalle spese che i caricatori debbono sostenere per il maneggio delle merci stesse nei vari porti di transito (imbarco, sbarco, stivaggio, disstivaggio, ecc.).

Tali spese in genere superano più volte la pura quota del nolo.

Analogo problema sussiste anche per quanto attiene ai trasporti delle automobili sulle linee sovvenzionate in esercizio tra la Sardegna ed il continente.

Al riguardo si fa presente che il costo complessivo di tali trasporti è costituito, oltre che dal nolo vero e proprio, anche dalle spese per le operazioni d'imbarco e sbarco delle autovetture negli scali di transito, le quali incidono in misura molto rilevante sul costo anzidetto.

Comunque al fine di agevolare l'economia isolana le autorità portuali sono state oppor-

tunamente interessate ad assicurare il massimo impegno per un'attiva e persuasiva opera presso i locali organi consultivi del lavoro portuale affinché le compagnie portuali e le imprese imbarchi e sbarchi siano indotte a rivedere sostanzialmente le tariffe — che si dimostrassero eccessive rispetto alle possibilità commerciali della merce — per le operazioni di carico e scarico delle merci dirette in Sardegna e provenienti dalla Sardegna.

Tuttavia si fa presente che ragioni obiettive non sempre superabili impediscono di realizzare in questo campo apprezzabili risultati: ciò perché, principalmente, l'alto livello dei costi portuali è conseguente all'applicazione di provvedimenti di legge di carattere sociale, che comportano una cifra imponente di maggiorazioni sulle tariffe-base.

Il Ministro: CASSIANI.

BERNARDINETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno provvedere a rimediare alla grave ingiustizia commessa dalla legge del 16 aprile 1954, n. 127, nei confronti dei dipendenti del gruppo *B* delle dogane, unici funzionari degli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria che sono stati dimenticati e pretermessi nelle agevolazioni di cui alla predetta legge. (14055).

RISPOSTA. — La legge 16 aprile 1954, n. 127, citata dall'onorevole interrogante, consente che entro due anni dall'entrata in vigore della stessa possano essere effettuate promozioni ai gradi VI, VII e VIII nei ruoli di gruppo *B* delle amministrazioni provinciali delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, in eccedenza ai posti vacanti in ciascun grado, purché siano lasciate altrettante vacanze nei corrispondenti gradi dei ruoli di gruppo *A* delle stesse amministrazioni. La legge medesima determina i limiti entro cui possono aver luogo dette promozioni in soprannumero e prevede il riassorbimento dei posti così conferiti con le vacanze che si formeranno dopo il periodo di efficacia sopra indicato.

È opportuno tener presente, in proposito, che in sede di discussione del relativo disegno di legge presso la I Commissione permanente della Camera dei deputati venne esaminato, fra l'altro, un emendamento chiesto dallo stesso onorevole interrogante per estendere gli effetti del provvedimento ai funzionari dell'amministrazione provinciale delle dogane.

Il Governo però si dichiarò contrario a tale proposta, sia perché alla diversità delle fun-

zioni proprie del personale doganale dei gruppi *A* e *B* non può non corrispondere una certa differenziazione di carriera, sia perché il divario fra le possibilità di avanzamento non era così notevole nei ruoli interessati come nei ruoli corrispondenti delle amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e non giustificava quindi l'invocata misura eccezionale delle promozioni in soprannumero.

L'emendamento in parola fu quindi respinto.

Devesi ora riconoscere che permangono le ragioni in base alle quali tanto il Governo quanto il Parlamento non ritennero di poter consentire il particolare sistema di avanzamento per i funzionari doganali, in quanto le limitate vacanze nei relativi ruoli di gruppo *A*, dovute unicamente ai normali avvicendamenti di carriera, erano e sono tuttora insufficienti a far fronte alle normali esigenze di progressione di carriera dei funzionari appartenenti allo stesso gruppo i quali, benché meritevoli, ed in possesso di requisiti di anzianità in genere di gran lunga superiori a quella richiesta, non sempre possono conseguire la loro legittima aspirazione, e ciò per mancanza di posti disponibili.

A conferma di ciò si può ricordare che nelle promozioni al grado VI di gruppo *A*, effettuate in luglio del 1954, a distanza di due anni dalle precedenti, risultavano vacanti, compresi i posti di risulta del grado V, soltanto 13 posti, in confronto di 219 candidati in possesso dei requisiti di anzianità; mentre nelle analoghe promozioni effettuate nel dicembre dello stesso anno, i posti vacanti e conferiti, furono solo due in confronto di circa 300 aspiranti.

Per le considerazioni esposte non si ravvisa possibile sostenere un provvedimento che estenda al personale provinciale delle dogane e delle imposte indirette le norme sancite dalla legge 16 aprile 1954, n. 127.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BRODOLINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per i quali il servizio VIII del Ministero non ha ancora provveduto, nei confronti della ditta appaltatrice, alla consegna dei lavori relativi alla costruzione di sei alloggi economici in Macerata. L'interrogante, nel sottolineare l'esigenza di dare inizio al più presto alla costruzione degli alloggi suddetti, fa presente che l'asta per l'aggiudicazione dei lavori fu indetta dalla direzione provinciale poste e telegrafi di Macerata nell'agosto del 1954. (13923).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1955

RISPOSTA. — I lavori relativi alla costruzione in Macerata dei sei alloggi economici delle poste e telegrafi di cui l'onorevole interrogante si interessa, non hanno potuto avere inizio prima d'ora, essendo stato necessario apportare alcune modifiche al progetto, riguardanti le strutture portanti e le fondazioni.

Ad ogni modo, si informa che i lavori stessi sono stati assegnati all'impresa appaltatrice il 15 giugno scorso.

Il Ministro BRASCHI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Sulla consuetudine invalsa presso gli uffici postali di gravare della sovratassa la corrispondenza all'indirizzo di privati, inviata da pubblici uffici, come si trattasse di corrispondenza in contravvenzione alle norme sull'affrancatura, mentre, ai sensi dell'articolo 52 del codice postale, la tassa deve essere eguale a quella a carico del mittente. (13887).

RISPOSTA. — Non risulta a questo Ministero che gli uffici postali, invece di applicare, ai sensi dell'articolo 52 del codice postale, la sola tassa ordinaria alle corrispondenze prive di francatura spedite ai privati da uffici dello Stato, sottopongano tali corrispondenze a sovratassa non dovuta.

Da varie relazioni ispettive emerge invece che molti uffici postali omettono, per le corrispondenze di cui trattasi, qualsiasi tassazione a carico dei destinatari, tanto che con disposizione inserita nel paragrafo 173 del *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero in data 21 maggio 1955, l'amministrazione è stata costretta a richiamare gli uffici stessi alla più scrupolosa osservanza delle norme vigenti.

Non si può per altro escludere che l'inconveniente lamentato nell'interrogazione abbia potuto verificarsi in qualche ufficio per inesatta applicazione delle norme vigenti, ma se ciò è avvenuto trattasi di casi assolutamente sporadici che potrebbero essere più agevolmente eliminati in seguito a specifiche segnalazioni.

Il Ministro BRASCHI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per avere ragguagli sulle circostanze del fermo e del dirottamento a Lussino del motopeschereccio *Molibdeno* della base di Fano (Pesaro), da parte di vedette della marina jugoslava, nella notte del 21 giugno 1955. (14240).

RISPOSTA. — Dalle segnalazioni pervenute a questo Ministero risulta che il motopeschereccio *Molibdeno* delle matricole di Rimini è

stato fermato da una motovedetta jugoslava il 21 giugno 1955 al largo dell'isola di Premuda per presunta pesca abusiva in acque jugoslave e dirottato a Lussimpiccolo.

Dopo aver subito il sequestro dell'apparecchio radio e del prodotto ittico pescato, nonché la multa di lire 105 mila, il giorno 25 giugno è stato rilasciato ed ha fatto ritorno a Fano.

Il Sottosegretario di Stato FOLCHI.

CASTELLARIN. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se, dopo che l'uscita della « Fiat 600 » ha dimostrato che l'industria nazionale può ribassare i propri costi e i correlativi prezzi, non ritenga opportuna una equa riduzione delle altissime tariffe doganali sulle automobili, in modo da aiutare ulteriormente il processo di riduzione dei prezzi, e da eliminare eventuali superprofitti che traggono origine da posizioni monopolistiche oppure oligopolistiche. (12624).

RISPOSTA. — In rapporto all'interrogazione in oggetto alla quale si risponde per conto del ministro delle finanze si ritiene opportuno fare innanzitutto presente che il regime doganale in vigore per le automobili è il seguente

v.d.1249-a-2 gamma, autoveicoli completi, azionati da motore a scoppio o a combustione interna, con cilindrata:

I) fino a 1500 centimetri cubi, dazio generale 80 per cento; dazio convenzionale, 45 per cento;

II) più di 1500 centimetri cubi fino a centimetri cubi 4000, dazio generale, 75 per cento; dazio convenzionale, 40 per cento;

III) superiore a centimetri cubi 4000, dazio generale, 65 per cento; dazio convenzionale, 35 per cento.

I dazi molto elevati della tariffa generale sono stati stabiliti, in occasione della predisposizione della nuova tariffa doganale, dalla Commissione parlamentare. Successivamente questo Ministero, d'intesa con le altre amministrazioni, ha convenzionato in sede G.A.T.T. (Annecy) i dazi stessi sul livello molto più basso sopra indicato e precisamente con il Regno Unito, per gli autoveicoli fino a 1500 centimetri cubi, sull'aliquota del 45 per cento e con gli U.S.A. sulle aliquote del 40 per cento e 35 per cento per le automobili di maggiore cilindrata. Si tratta di dazi convenzionati attualmente applicati nella loro misura integrale.

Una eventuale modifica dei dazi in questione — che potrebbe essere considerata solo

dopo esame collegiale con le altre amministrazioni competenti — dovrebbe comunque essere attuata non in via autonoma, ma in sede di negoziati con i paesi interessati, in modo che da essa possano derivare compensi tariffari per il nostro paese.

Il Ministro del commercio con l'estero:
MATTARELLA.

CASTELLARIN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1955, n. 53, sull'esodo volontario del personale civile dell'amministrazione dello Stato e degli enti locali, siano estensibili anche ai segretari comunali — pur se a tale categoria non è fatto specificamente cenno — e se, in caso contrario, non ritenga opportuno riparare alla lacuna con opportuno provvedimento legislativo. (14233).

RISPOSTA. — I segretari comunali e provinciali, pur avendo la qualifica di funzionari dello Stato, ed essendo equiparati agli impiegati statali, hanno uno stato giuridico del tutto particolare; il che importa, secondo la prevalente dottrina e la giurisprudenza, che non si debbano intendere automaticamente applicabili ad essi tutte le norme che concernono i dipendenti dello Stato.

Pertanto, le disposizioni sancite dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53, concernente l'esodo volontario dei dipendenti pubblici, non possono estendersi, in sede di interpretazione, ai segretari comunali e provinciali. D'altra parte la esigenza dello sfollamento, cui è evidentemente ispirata la legge n. 53, tendente ad eliminare il grave onere finanziario derivante agli enti pubblici dal personale esuberante, non sussiste, per i segretari.

È noto infatti che a ciascun comune e a ciascuna provincia è assegnato un segretario della classe corrispondente; da ciò discende che i segretari sono titolari di posto unico, e che non può verificarsi, nel loro numero, alcuna esuberanza rispetto ai posti di ruolo.

È da aggiungere, anzi, che il numero dei segretari è normalmente inferiore al numero dei posti, per cui ricorre frequentemente la necessità di affidare la reggenza delle sedi vacanti, in attesa che vengano espletati i relativi concorsi, a segretari provvisori o a segretari di ruolo in servizio, quali titolari in sedi viciniori.

Per detti motivi questo Ministero non solo ritiene che le norme di cui trattasi non possono estendersi in sede interpretativa ai segretari comunali e provinciali, ma non rav-

visa neppure l'opportunità di promuovere alcun provvedimento legislativo che sancisca esplicitamente tale estensione.

Il Ministro: TAMBRONI.

CASTELLARIN. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere per quale motivo le vetture delle ferrovie dello Stato non portino più la carta ferroviaria d'Italia, che esse portavano prima della guerra e per sapere se non ritenga questa trascuratezza assolutamente indecorosa per una nazione civile. (14256).

RISPOSTA. — I motivi che hanno procrastinato l'apposizione della carta ferroviaria di Italia nei vestiboli delle carrozze viaggiatori — come si è avuto altra volta occasione di riferire all'onorevole interrogante — sono dipesi in primo luogo dalla necessità di attendere il completamento della ricostruzione ferroviaria, allo scopo di evitare successive edizioni aggiornate e la notevole spesa che queste avrebbero importato.

Successivamente si è manifestata l'opportunità di attendere la sistemazione del territorio di Trieste e di tutto il confine orientale.

Attualmente, dopo un minuzioso esame di aggiornamento, la carta è in via di preparazione e si conta di poterla collocare nelle vetture al più presto possibile.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

COLITTO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere le sue decisioni in merito alla concessione di un congruo contributo per consentire al comune di Capracotta (Campobasso) di affrontare le iperboliche spese (circa 10 milioni di lire) poste a suo carico per spedalità. (13718).

RISPOSTA. — Si risponde per ragione di competenza, in luogo dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Il bilancio di questo Ministero non prevede alcuno stanziamento per la concessione di contributi a favore di comuni per il pagamento delle rette di spedalità.

Tuttavia, allo scopo di venire incontro alla grave situazione economica degli ospedali, lo Stato provvede, a norma della legge 9 aprile 1953, n. 307, modificata dagli articoli 15 e 16 del decreto presidenziale 19 agosto 1954, n. 968, ad anticipare agli ospedali stessi le rette di spedalità dovute ai comuni, i quali sono tenuti a rimborsare lo Stato delle suddette anticipazioni attenendosi alle citate disposizioni legislative.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1955

Si soggiunge che, ove il bilancio del comune di Capracotta, a causa di un'eccezionale incidenza delle spese di ospedalità, presenti un disavanzo economico, la giunta provinciale amministrativa potrà adottare, al fine di assicurare il pareggio del bilancio stesso, i provvedimenti eccezionali, previsti dall'articolo 5 del già citato decreto presidenziale 19 agosto 1954, n. 968.

Il Ministro dell'interno TAMBRONI.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non creda opportuno disporre che sia installato un centralino telefonico nella borgata Monteverde del comune di Boiano (Campobasso). (13970).

RISPOSTA. — Dalle notizie fornite dal comune di Boiano (Campobasso), risulta che la borgata Monteverde, del comune medesimo, ha una popolazione di circa 800 abitanti, è posta a 490 metri sul livello del mare e dista circa chilometri 3 dal più vicino posto telefonico pubblico.

Essa pertanto non ha titolo ad ottenere l'impianto telefonico a totale carico dello Stato perché, pur avendo una popolazione superiore a 300 abitanti, manca della condizione dell'altitudine sul livello del mare (almeno 600 metri) e di quella della distanza minima (chilometri 5) dal più vicino posto telefonico pubblico, stabilite dall'articolo unico, lettera c), della legge 22 novembre 1954, n. 1123.

Il titolo suddetto potrebbe per altro essere riconosciuto qualora concorressero particolari motivi, specialmente di ordine sociale, ai sensi della lettera d) della citata legge.

Sebbene il comune interessato non abbia fatto pervenire alcuna domanda per l'applicazione di tale disposizione, questo Ministero ha chiesto alla competente prefettura di Campobasso un rapporto da cui poter accertare se per la borgata di cui trattasi ricorrano i particolari motivi voluti dalla legge.

Si può soggiungere che se dalle comunicazioni prefettizie risulterà quanto è necessario, questo Ministero, compatibilmente con la disponibilità dei fondi che verranno concessi per l'attuazione dei collegamenti previsti dalla ripetuta legge n. 1123, non mancherà di riprendere in esame la possibilità di far luogo alla installazione a spese dello Stato del collegamento telefonico di cui trattasi.

Il Ministro BRASCHI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se approva l'operato del sindaco di Casalciprano (Campobasso), proprietario di una centrale elettrica, che si rifiuta di vendere ai cittadini l'energia elettrica di giorno. (14147).

RISPOSTA. — Il servizio di distribuzione dell'energia elettrica per uso privato nel comune di Casalciprano è gestito dalla ditta Munzio Antonecchia, cui appartengono gli impianti di generazione e distribuzione dell'energia stessa, e della quale il sindaco di Casalciprano, Antonecchia Bernardino, è uno dei comproprietari.

L'attuale orario di erogazione dell'energia è il seguente.

giorni feriali: ore 18-9,30; ore 13-15,30;
giorni festivi: ore 18-11.

Tale orario è dettato dalle esigenze derivanti dalle caratteristiche dell'attuale impianto di distribuzione, che è unico, sia per l'energia elettrica destinata ad uso privato che per quella destinata alla pubblica illuminazione.

La ditta interessata, per altro, aderisce a singole richieste che le vengono fatte per forniture di energia extra orario.

Si soggiunge, infine, che non risulta si siano verificati casi di richieste di forniture di energia elettrica in ore diurne, che non siano state accolte, né lamenti o proteste di sorta da parte di utenti.

Il Ministro TAMBRONI.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se è esatto che per i trasporti di merci da Chiasso a Torino-stazione l'amministrazione richiede lire 500 a quintale e per il trasporto da Chiasso a Torino domicilio lire 550 al quintale, e cioè, una differenza di sole lire 50, mentre è noto che il costo della consegna a domicilio non può essere inferiore alle 220 al quintale, e per conoscere altresì, ove quanto innanzi sia esatto, se proprio l'amministrazione ferroviaria ha in animo di svendere le prestazioni degli organismi complementari da essa creati e le cui passività si riversano sempre nel suo bilancio e distruggere la vita delle case di spedizione che non hanno analoghe possibilità di risorsa. (14168).

RISPOSTA. — Non è esatto che l'amministrazione ferroviaria, per la relazione Chiasso-Torino, richieda lire 500 al quintale, per merci franco stazione e lire 550 per merci rese a domicilio, con un compenso, per detto

servizio terminale, di sole lire 50. I compensi per la consegna a domicilio sono invece quelli ordinari previsti dall'allegato 1° alle condizioni e tariffe.

Si soggiunge che, per il collettame, operano alla stazione di Chiasso numerosi spedizionieri, e tra essi l'Istituto nazionale trasporti, che raccolgono trasporti a collettame ed effettuano delle spedizioni a carro completo, fruendo della speciale tariffa per carri gruopage.

In tale forma, l'amministrazione ferroviaria, non ha rapporto alcuno con i singoli speditori, con i quali gli spedizionieri sono liberi di attuare quelle differenziazioni fra i prezzi franco stazione e a domicilio, che ritengono più opportune.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non creda opportuno istituire in Castel del Giudice (Campobasso) un cantiere-scuola di lavoro che, mentre gioverebbe ai numerosi disoccupati locali, consentirebbe la costruzione della importante strada forestale Selva. (14324).

RISPOSTA. — Il cantiere di cui alla interrogazione, già incluso nel piano di proposte redatto dai competenti organi della provincia di Campobasso, potrà essere autorizzato, dopo che risulteranno espletati i necessari adempimenti che devono precedere l'approvazione dei piani dei cantieri di lavoro, predisposti per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il Ministro: VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se è stato studiato e con quali risultati il problema della previdenza a favore degli esattori e, in caso negativo, se non creda opportuno farlo studiare. (14325).

RISPOSTA. — Il problema relativo alla revisione dell'attuale trattamento di previdenza per gli addetti alla riscossione delle imposte dirette è stato, da tempo, preso in attenta considerazione da questo Ministero.

Gli studi preliminari di carattere tecnico, all'uopo predisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono stati già condotti a termine, e, sulla base dei risultati di detti studi, è in corso di avanzata elaborazione un disegno di legge, inteso a riordinare opportunamente il trattamento predetto.

Il Ministro: VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non creda opportuno istituire in Pizzone (Campobasso) un cantiere di lavoro che, mentre giovi ai disoccupati locali, consenta la costruzione di fognature e la sistemazione di vie interne dell'abitato. (14393).

RISPOSTA. — Si è spiacenti di dover comunicare che, non essendo stata inclusa alcuna richiesta nell'apposito piano dei cantieri di lavoro, redatto a cura dei competenti organi della provincia di Campobasso, intesa alla apertura di un cantiere in Pizzone, non si rende possibile adottare alcun favorevole provvedimento nel senso desiderato.

Il Ministro: VIGORELLI.

CREMASCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per definire gli arretrati di incollocamento richiesti al servizio dirette militari nuova guerra dall'ex militare Uguzzoli Igino di Gaetano, classe 1917. (12239).

RISPOSTA. — La pratica per la concessione dell'assegno di incollocamento è stata definita affermativamente con decreto ministeriale del 23 maggio 1955, n. 2586943, con decorrenza dal 1° settembre 1951 a tutto il 31 agosto 1955.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CREMASCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per definire la domanda di pensione inoltrata al servizio dirette militari nuova guerra dal militare Ronchetti Bruno di Bruno, della classe 1915. (12371).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DANTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se sono state prese delle iniziative a favore di quella benemerita categoria di militari e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri che, richiamati o trattenuti in servizio per esigenze belliche o di ordine pubblico, hanno compiuto numerosi anni di servizio senza, tuttavia, essere loro consentito di maturare il periodo necessario per ottenere la pensione e che sono stati restituiti alle famiglie ad un'età che non consente il recupero dell'iniziale lavoro e sono, di conseguenza, condannati ad una umiliante disoccupazione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1955

L'interrogante fa presente che ragioni di opportunità e giustizia militano perché alla superiore categoria venga esteso il provvedimento di abbuono di cinque anni di servizio stabilito per quei militari e sottufficiali che desiderano porsi in congedo anticipato col minimo di pensione. (13489).

RISPOSTA. — Buona parte dei sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, trattenuti o richiamati per le esigenze della guerra 1940-45 o del periodo post-bellico, per effetto dell'articolo 7 della legge 29 marzo 1951, n. 210, che ha reso valutabile in pensione il servizio da essi comunque prestato dopo il 10 giugno 1940, ha potuto ottenere la concessione del normale trattamento di quiescenza.

A coloro che, malgrado tale norma di favore, non hanno raggiunto il periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione, con legge 25 luglio 1952, n. 1113, è stata concessa una indennità per una volta tanto commisurata ad una mensilità di stipendio o 30 giorni di paga base, integrati dell'importo della indennità militare e del rateo della tredicesima mensilità, per ogni anno di servizio prestato dalla data del trattenimento o dell'ultimo richiamo.

A tutti sono stati inoltre concessi, a decorrere dalla data di effettivo collocamento in congedo, giorni 60 di disponibilità e giorni 15 di licenza con diritto agli assegni interi del grado.

Nei riguardi del personale in condizioni di particolare bisogno, il Comando generale dell'Arma è, infine, intervenuto con la concessione di sussidi.

Si aggiunge, infine, che non esiste un provvedimento il quale stabilisca l'abbuono di cinque anni di servizio per i militari e sottufficiali che desiderano porsi in congedo anticipato col minimo di pensione.

Il Sottosegretario di Stato Bosco.

DANTE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se è vero che un ordine di cattura è stato emesso ed eseguito in questi giorni contro un sacerdote e contro un avvocato, dalla procura della Repubblica di Messina. Nel caso affermativo l'interrogante chiede di conoscere il titolo del reato contestato tanto al sacerdote quanto all'avvocato, i quali, secondo indiscrezioni della stampa, si sarebbero limitati il primo a celebrare ed il secondo a consigliare un matri-

monio tra due fuggiaschi ricercati, per questo, dalla giustizia.

Ed in ogni caso, posto che fossero esistiti motivi giustificativi per l'inizio di una azione penale, l'interrogante desidera conoscere se per il reato contestato fosse obbligatorio l'ordine di cattura, e ciò per conoscere, ove l'ordine non fosse obbligatorio, i motivi morali e sociali a cui l'autorità si è ispirata nel suo potere discrezionale di privare della libertà due cittadini incensurati per un fatto (matrimonio) socialmente e penalmente apprezzabile fino al punto da togliere l'antigiuridicità del delitto di ratto violento.

E come in ogni caso il ministro può conciliare il particolare rigore dimostrato dalla autorità giudiziaria di Messina in questa circostanza con le nuove disposizioni di legge che entrano in vigore proprio oggi e che impongono una più severa limitazione ai casi di privazione obbligatoria della libertà dei cittadini. (14488).

RISPOSTA. — Effettivamente il 14 corrente mese è stato emesso dall'autorità giudiziaria di Messina ordine di cattura, già eseguito, nei confronti di Cirraolo Nicola, parroco della chiesa di Santa Caterina Valverde, nonché contro Sturmo Luigi e Sciacca Giuseppe procuratori legali.

Il Cirraolo e gli altri sono imputati di concorso nel reato di favoreggiamento personale, a norma degli articoli 378, 110 del codice penale, per avere aiutato a sottrarsi alle ricerche dell'autorità Maueri Alfio, resosi responsabile, assieme ad altre quattro persone, attualmente detenute, del delitto di plagio in danno di Pirri Grazia e di altri gravi fatti delittuosi (violenza privata e violazione di domicilio) che, specie per il modo di operare dei colpevoli e per il movente delle azioni criminose, hanno avuto larga risonanza nell'opinione pubblica.

Si aggiunge che nell'emettere contro il Cirraolo ed i coimputati ordine di cattura, nella specie facoltativo, l'autorità giudiziaria ha esercitato, nella sua esclusiva competenza, una facoltà concessa dalla legge, di guisa che sull'operato dell'autorità medesima non è consentito, in questa sede, esprimere alcun apprezzamento.

Tale è la situazione, secondo le informazioni in possesso di questo Ministero, fino ad oggi. Non è da escludere che un migliore accertamento dei fatti, nello svolgimento delle indagini, potrà condurre ad altri provvedimenti riservati alla competenza della ma-

gistratura la quale svolgerà l'opera di giustizia, come è sua tradizione, in spirito di umanità e con profondo senso di equità.

Il Ministro: MORO.

DE' COCCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non intenda apportare le opportune e necessarie modifiche all'articolo 25 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con la legge 18 ottobre 1951, n. 1128, consentendo agli ufficiali giudiziari di ricoprire almeno la carica, se non di sindaco, di assessore comunale. (14340).

RISPOSTA. — La disposizione dell'articolo 25 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, il quale vieta agli ufficiali giudiziari di assumere la carica di sindaco e di assessore comunale, fu inserita nel disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 24 febbraio 1950 — poi divenuto la menzionata legge del 1951 — senza che, nel corso della discussione del disegno medesimo dinanzi alle Assemblee legislative, fosse fatta in proposito alcuna obiezione.

Ed invero l'accennata norma esistente, anche in forma più severa, nella precedente legislazione in materia, trova la sua giustificazione nella considerazione che gli ufficiali giudiziari, per le loro particolari attribuzioni e per le funzioni che svolgono non possono assumere cariche il cui esercizio, nell'ambito della circoscrizione ove essi prestano servizio, verrebbe a porli in situazioni estremamente delicate.

Non sembra pertanto opportuna una modifica della disposizione di che trattasi, neppure nei limiti indicati.

Il Ministro: MORO.

DE MARZIO. — *Al Ministro del Tesoro.* — Per conoscere il motivo per il quale non è stato ancora possibile definire la pratica di pensione di guerra del signor Leonardo Silvestri da Vico del Gargano (Foggia) posizione 181130, in pendenza presso il servizio diretta nuova guerra della direzione generale delle pensioni di guerra sin dal 1948. (11029).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DE MARZIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga giusto ed opportuno sollecitare l'estensione dei benefici

di cui alla legge del 14 dicembre 1954, n. 1152, ai dipendenti dell'amministrazione ferroviaria che, pur non essendo qualificati come partigiani o combattenti, prestarono regolare servizio nel periodo bellico incontrando pericoli non meno gravi di quanti parteciparono alla guerra, in considerazione anche del fatto che la maggior parte di coloro per i quali s'invoça il beneficio sono combattenti delle guerre d'Africa, di Spagna e dell'Albania. (14081).

RISPOSTA. — La legge 14 dicembre 1954 numero 1152 ha inteso concedere benefici analoghi a quelli ottenuti dai combattenti della prima guerra mondiale a quei ferrovieri che durante la guerra 1940-1945 hanno servito la Patria in armi o nella lotta di liberazione nazionale.

Non si appalesa invece possibile l'estensione delle provvidenze in parola ai dipendenti dell'amministrazione ferroviaria che prestarono servizio ferroviario durante il periodo bellico e che pur incontrarono disagi e pericoli innegabili.

Tale estensione, infatti, non avrebbe precedenti legislativi e costituirebbe, inoltre, motivo di analoghe rivendicazioni da parte degli impiegati delle altre amministrazioni, i quali godono, attualmente, di benefici di carriera solo in quanto siano ex combattenti.

E' da notare, infine, che le provvidenze della legge 14 dicembre 1954 n. 1152 sono abbastanza ampie, in quanto si applicano non solo ai combattenti e partigiani ma anche agli assimilati, a tutti coloro cioè che rientrano nelle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, come — ad esempio — i militarizzati o mobilitati civili che furono al seguito delle forze operanti.

Il Ministro ANGELINI ARMANDO.

GALATI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti ritenga promuovere in merito alle sperequazioni poste in evidenza a pagina 4 del settimanale *Mondo Agricolo*, del 20 febbraio 1955, n. 8, e riguardanti il comune di Sant'Onofrio (Catanzaro).

A questo comune, che pure ha ottenuto la integrazione di bilancio perché alluvionato, nell'esercizio 1954-55 sono state imposte supercontribuzioni terreni oltre il terzo limite del 1863, 2201 per cento il reddito dominicale terreni. E' stato così superato il ruolo principale terreni dello stesso comune, che è del 1237, 9016 per cento il reddito dominicale terreni. Il totale di tali tributi ammonta ad oltre 31 volte il reddito dominicale terreni riferito al 1939. (13827).

RISPOSTA. — Le circostanze riferite nell'articolo di stampa segnalato dall'onorevole interrogante riguardano l'entità delle supercontribuzioni fondiaria (700 per cento sulla sovrimposta fondiaria e 800 per cento sull'addizionale redditi agrari) autorizzate dalla giunta provinciale amministrativa di Catanzaro per l'esercizio finanziario 1954 del comune di Sant'Onofrio.

La misura di dette supercontribuzioni, invero assai elevata in rapporto alle aliquote previste dall'amministrazione comunale, fu determinata dalla necessità di assicurare il pareggio economico del bilancio comunale con le sole entrate tributarie, poiché la stessa giunta provinciale amministrativa non ritenne di poter concedere al comune il contributo statale di lire 3.599.000, iscritto nel bilancio preventivo in parola, non ravvisando le condizioni all'uopo richieste dalla legge 27 dicembre 1953 n. 938 recante provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni in Calabria.

Per conseguire il pareggio del medesimo bilancio 1954 furono altresì autorizzati inasprimenti sia per le imposte di consumo (25 per cento sul vino e 40 per cento sulle altre voci), sia per le imposte sul bestiame e sui cani (100 per cento) e per l'imposta di patente (50 per cento).

Questo Ministero, a seguito di segnalazione ricevuta, non manco di richiamare l'attenzione della competente prefettura sull'opportunità di contenere, per il successivo anno 1955, le supercontribuzioni fondiaria in limiti più moderati.

A tale raccomandazione appaiono in effetti ispirati i provvedimenti tuttora adottati in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio corrente a pareggio del quale sono state autorizzate supercontribuzioni contenute in limiti ragionevoli, conformi all'indirizzo seguito nella materia dalla commissione centrale per la finanza locale e comunque notevolmente ridotti rispetto a quelli raggiunti nell'anno decorso: 350 per cento sulla sovrimposta fondiaria e sull'addizionale sui redditi agrari, 40 per cento sulle imposte di consumo (25 per cento per gas, luce ed energia elettrica); 60 per cento sull'imposta sul bestiame e sui cani; 50 per cento sull'imposta di patente. Inoltre è stato concesso al comune di Sant'Onofrio, su proposta della stessa commissione centrale, un contributo statale di lire 2.553.000 in base alla legge già ricordata.

In linea generale è da tener presente che la misura delle supercontribuzioni sul reddito dominicale dei terreni e sui redditi agrari, le cui colture non sempre sono aggiornate,

viene stabilita tenuto conto dell'onere gravante altri settori contributivi, le cui imposizioni risultano aggiornate ai correnti valori monetari; ciò al fine di attuare una equa ripartizione dei maggiori oneri fiscali che si rendono indispensabili ai fini del pareggio dei bilanci dei comuni deficitari. Tale questione per altro forma oggetto di attento esame per un'opportuna disciplina legislativa, nel quadro del riordinamento della finanza locale in corso di elaborazione da parte dell'apposita commissione di studio.

Il Ministro: ANDREOTTI.

GELMINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se gli risulta che alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette e segnatamente quello di Carpi (Modena) abbiano richiesto la presentazione dei bilanci agli enti comunali di consumo procedendo, in seguito, ad accertamento del reddito ai fini della imposta della ricchezza mobile.

A tale proposito, nel segnalare questo fatto che appare in netto contrasto con la giusta interpretazione finora data all'articolo 8 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, l'interrogante si permette di richiamare l'attenzione del ministro sulla risposta che a suo tempo fu data ad una analoga interrogazione parlamentare dell'onorevole Bisori, e nella quale, oltre che dare assicurazione sulla esatta applicazione della legge più sopra richiamata, si richiedeva di segnalare eventuali accertamenti arbitrari di reddito mobiliare a carico di enti della specie.

L'interrogante chiede al ministro se non crede opportuno intervenire sollecitamente, per ristabilire la esatta interpretazione della legge, onde evitare danni e turbamento alla amministrazione dell'ente interessato. (13608).

RISPOSTA. — La risposta data il 18 settembre 1948 all'interrogazione del senatore Bisori, alla quale si riferisce l'onorevole interrogante, confermava in effetti l'esenzione dal pagamento del tributo mobiliare sui redditi derivanti agli enti parificati, per legge, alle amministrazioni dello Stato dall'esercizio di attività commerciali o industriali; esenzione già riconosciuta dalla circolare del 1° aprile 1929, n. 3543.

Successivamente però questo Ministero ha ripreso in esame la questione e ha dovuto rilevare che la legittimità dell'anzidetta circolare appariva fondatamente dubbia, poiché nessuna norma legislativa prevede per lo Stato la esenzione dei propri redditi dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, in confor-

mità del resto alla più recente giurisprudenza della commissione centrale delle imposte.

Di conseguenza, con circolare del 2 maggio del corrente anno n. 301.660 si è dichiarato che la parificazione allo Stato non comporta esenzione da imposta mobiliare, e sono state impartite istruzioni affinché venga iniziata o proseguita la procedura di accertamento nei confronti dei redditi di cui trattasi.

Ciò premesso occorre riconoscere che la parificazione degli enti comunali di consumo alle amministrazioni dello Stato, agli effetti fiscali, disposta dall'articolo 8 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, non può determinare l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sul reddito che gli enti medesimi conseguono.

In considerazione di quanto sopra esposto, nessun appunto può muoversi all'azione accertatrice svolta dall'ufficio imposte dirette di Carpi.

Il Ministro: ANDREOTTI.

JANNELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per venire incontro alle richieste formulate dagli insegnanti elementari, per ottenere la valutazione del servizio prestato in qualità di fuori ruolo sia ai fini della graduatoria per il conferimento degli incarichi direttivi e sia per concorsi a posti di direttore didattico.

Gli insegnanti ritengono, e sembra con giustizia, che il servizio scolastico sia titolo valutabile nel suo insieme e che non sia giusto scindere quello di ruolo da quello fuori ruolo, tanto più che il servizio prestato fuori ruolo viene valutato nei concorsi magistrali e per i trasferimenti annuali.

Si fa inoltre rilevare che il servizio prestato come direttori didattici incaricati — servizio che, al pari di quello degli insegnanti fuori ruolo, non ha riconoscimento giuridico — è anch'esso titolo valutabile sia per gli incarichi che nei concorsi direttivi. (14066).

RISPOSTA. — Sia per i concorsi a posti di direttore didattico, sia per il conferimento dell'incarico di direttore didattico, si è sempre ritenuto opportuno limitare la valutazione dei titoli di servizio presentati dai candidati a quelli riguardanti il servizio magistrale di ruolo essendo questo maggiormente indicativo ai fini della migliore selezione sia dei futuri titolari di direzioni didattiche, sia degli incaricati delle medesime.

Le funzioni dei direttori didattici, che sono molteplici ed altamente impegnative, e

l'elevato grado gerarchico ormai raggiunto dai direttori stessi (grado VII) richiedono criteri di selezione che diano sicura garanzia sulle capacità a ricoprire tale posto.

E da tener presente che in tutti i precedenti concorsi direttivi è stata esclusa la valutazione del servizio fuori ruolo, e sembra che debba continuarsi a mantenere tale criterio per le ragioni sopra accennate.

Non si ritiene, invece, che debbano essere usati gli stessi criteri restrittivi per quanto riguarda i concorsi magistrali e i trasferimenti dei maestri, trattandosi nell'uno e nell'altro dei casi, di aspiranti che continueranno a svolgere le stesse mansioni di insegnante, per le quali anche un servizio prestato fuori ruolo può fornire un utile elemento di giudizio.

Si è, infine, ritenuto opportuno valutare il servizio di incarico direttivo sia nei concorsi e sia nel conferimento di incarichi per direzioni didattiche sempre per le considerazioni generali sopra esposte, in quanto trattasi di servizio espletato con le stesse mansioni di quelle che gli aspiranti dovranno poi svolgere una volta nominati direttori titolari, ovvero direttori incaricati.

È appena il caso di rilevare che il servizio di direttore incaricato che prima del 1944 non aveva alcun riconoscimento giuridico, ha ottenuto tale riconoscimento con appositi provvedimenti legislativi (regio-decreto 4 giugno 1944, n. 158 e legge 31 maggio 1953).

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

LACONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato finora la mancata definizione della pratica di pensione a favore di Utzeri Giuseppe di Antonio da Suelli (Cagliari) e quale sia lo stato della pratica stessa. (11081).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LECCISI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — Per conoscere se è al corrente che il questore di Cremona da tempo, sistematicamente, non autorizza, nella sua provincia, comizi del partito nazionale corporativo, regolarmente richiesti dalla locale federazione.

Poiché il divieto mosso al partito nazionale corporativo non trova alcuna legittima giustificazione, l'interrogante chiede al ministro dell'interno se non ritiene opportuno un suo energico intervento al fine di richiamare detto

questore al rispetto delle norme costituzionali ed a maggiore senso di responsabilità nell'espletamento delle sue funzioni. (14039).

RISPOSTA. — Non sussiste che il questore di Cremona vieti sistematicamente i comizi del partito nazionale corporativo.

Sta di fatto che dall'aprile ultimo scorso sono state tenute, ad iniziativa del detto partito, nella provincia, quattro riunioni in luogo pubblico.

Il questore ha, invece, vietato:

— il comizio indetto, in Cremona, per il 24 aprile ultimo scorso, nella piazza del Comune, sia perché nello stesso giorno e nello stesso luogo si sarebbe svolta la celebrazione ufficiale del decennale della Resistenza, sia perché il sindaco non aveva concesso l'uso della piazza stessa;

— i comizi indetti, rispettivamente, il 30 aprile ultimo scorso, a Cremona e l'8 maggio ultimo scorso, nel comune di San Giovanni in Croce, perché erano stati indetti in concomitanza con le manifestazioni celebrative del 1° maggio e della ricorrenza della fine della guerra, con pericolo di turbamenti dell'ordine pubblico;

— il comizio indetto per il 18 giugno ultimo scorso, nel comune di Pescarolo, perché nello stesso giorno, in quel comune, avrebbe avuto luogo, per ordine dell'autorità giudiziaria, l'esumazione dei cadaveri di due fascisti fucilati il 1° maggio 1945, fatto che, riportato largamente dalla stampa locale, aveva suscitato grande interesse nell'opinione pubblica e riaccese le passioni delle opposte tendenze.

Questo Ministero nulla ha da eccepire al riguardo.

Il Ministro dell'interno. TAMRONI.

LOZZA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali sono le ragioni che impediscono di espletare la pratica di pensione di guerra di Gemme Giacomo padre del caduto Vincenzo (classe 1922) distretto militare di Tortona (Alessandria). (13860).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo e trovata alla Corte dei conti per ricorso.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali sono le ragioni della non ancora pubblicazione del decreto a favore degli idonei a cattedre di scuole secondarie. (14347).

RISPOSTA. — Il provvedimento, a cui accenna l'onorevole interrogante è stato, come è noto, approvato e sottoposto all'esame degli organi di controllo, esame che è tuttora in corso.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali sono le ragioni che ancora impediscono di emanare il promesso decreto di sistemazione dei professori « idonei ». (14376).

RISPOSTA. — Il provvedimento, a cui accenna l'onorevole interrogante è stato, come è noto, approvato e sottoposto all'esame degli organi di controllo, esame che è tuttora in corso.

Il Ministro ROSSI PAOLO.

MAGLIETTA. — *Al Ministro della difesa.* — Sulla situazione della ditta Curcio di Napoli che licenzia il personale affermando la insufficienza delle commesse di fari da parte della difesa;

sulla necessità di risolvere la questione. (11919).

RISPOSTA. — In attuazione di programmi allo studio da epoca anteriore alla presentazione dell'interrogazione, è in corso l'assegnazione alla ditta Curcio di una commessa di circa 15 milioni di lire per la costruzione di 5 fari di identificazione per aeroporto.

Inoltre la marina bandirà quanto prima gare per l'acquisto di materiale per i fari, invitandovi la ditta Curcio.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Sulla pensione di guerra del signor Catalano Vincenzo di Pietro, domiciliato a Carvano alla via Rosano n. 95 (Napoli) numero della pratica 5077011, sottoposto a visita medica nell'aprile del 1945. (13478).

RISPOSTA. — Con i soli dati anagrafici non è possibile individuare fra i vari omonimi esistenti presso lo schedario generale la posizione relativa al sopra nominato; occorrono maggiori indicazioni, compreso l'anno di nascita.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Sulla pensione di guerra di Martellotta Maria fu Pietro e fu Carmela Ieluzzi, nata a Napoli il 12 marzo 1906 vedova di Villani Salvatore, pratica n. 63356/54/2. (13861).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1955

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo notificato all'interessato il 30 novembre 1945 tramite il comune di Napoli.

Il Sottosegretario di Stato: LUIGI PRETI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Sulla pensione di guerra di Palmieri Anna fu Donato e fu Maria Santanastasio, nata il 15 novembre 1897 e domiciliata alla via Partoria Scanzano n. 20 Castellammare di Stabia (Napoli) per il figlio Balia Ciro deceduto il 15 maggio 1952; la pratica porta il numero di posizione 13058. (13892).

RISPOSTA. — Non risultano precedenti di pensione di guerra.

La pratica n. 13058 si riferisce ad altro nominativo. Per poter iniziare la relativa pratica è opportuno che l'interessata produca la domanda ed i documenti di cui all'unito modulo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per la nota questione del personale postale e telegrafico « trentanovista » di grado X del gruppo C, per il quale già erano state date soddisfacenti indicazioni con una risposta ad una precedente interrogazione; sulle voci contraddittorie e sulla loro inconsistenza. (13888).

RISPOSTA. — Effettivamente alla precedente interrogazione che l'onorevole interrogante ebbe a presentare sullo stesso argomento, fu risposto che era in corso di preparazione uno schema di provvedimento inteso a consentire al personale cosiddetto « trentanovista » di gruppo C dell'amministrazione delle poste e telegrafi di poter beneficiare, ai fini della promozione dal grado 10° al 9° esecutivo, della anzianità convenzionale prevista dall'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Si deve ora informare che il seguito dell'atto ha incontrato seri ostacoli in sede amministrativa, e sta pertanto formando oggetto di nuovi studi ed iniziative per vedere se possano essere superati gli impedimenti.

Si assicura che l'amministrazione non mancherà di seguire la questione stessa con attivo interessamento allo scopo di giungere a una definizione suscettibile di trovare l'assenso degli altri organi competenti.

Il Ministro: BRASCHI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sui recenti gravi episodi di morte sul lavoro e il ripetersi con

un ritmo allarmante degli infortuni sul lavoro nella provincia di Napoli (nei primi cinque mesi dell'anno 1955 i morti nel settore edilizia hanno raggiunto la cifra dell'intero anno 1954) che impongono al Ministero e agli uffici periferici provvedimenti urgenti e drastici.

Chiede quali sono le direttive date, i mezzi posti a disposizione e i provvedimenti adottati. (14163).

RISPOSTA. — Gli infortuni mortali sul lavoro in provincia di Napoli sono stati 86 nel 1953, 79 nel 1954, 53 nel primo semestre del 1955.

Si nota, pertanto, in quest'anno un certo aggravamento che, comunque, non raggiunge in un semestre i dati degli interi anni precedenti; esso è dovuto a due gravi infortuni collettivi: crollo di un fabbricato in costruzione in Napoli, via Bonito, con tredici morti, di cui undici soggetti all'assicurazione, e scoppio di una fabbrica di fuochi pirotecnici a Napoli (frazione Miano) con 4 morti.

Dagli elementi di giudizio di cui è in possesso, è lecito attribuire a tali sinistri carattere assolutamente eccezionale, né essi debbono ascrivere — in linea di massima — ad omissioni di adempimenti antinfortunistici. Ciò dicasi particolarmente per il primo, verificatosi per il crollo della completa ossatura in cemento armato di un edificio a 6 piani, dovuto a cause strutturali che, in attesa del responso dei consulenti tecnici vengono identificate nella esistenza di una vecchia cava sottostante al fabbricato ed anche nell'impiego di materiali non idonei.

L'aggravamento della situazione infortunistica, è, in effetti, risentito in misura maggiore nel settore dell'edilizia, nel quale si riscontra in questi mesi un ritmo di lavoro veramente intenso tenuto conto che all'attività pubblica e privata va aggiunta, in Napoli, quella del comune che, in virtù di una recente legge speciale, ha avuto un'assegnazione di 4 miliardi sui fondi della Cassa per il Mezzogiorno.

Risulta che detti lavori hanno un indice di particolare pericolosità, comprendendo essi la demolizione di parti rionali, nonché la ricostruzione integrale di strade interessanti tutti i sottoservizi, ciò che comporta lavori di profonda escavazione.

Ovviamente, l'eccezionale attività del momento incide sulla situazione infortunistica per ragioni di proporzionalità fra lavori ed anche perché vengono ad essere impiegati imprese, lavoratori e mezzi ai margini del

normale complesso edile della provincia, con la creazione di ambienti di lavoro non sempre idonei ai fini della sicurezza del lavoro. Un dato concreto circa siffatta attività è rappresentato dal numero delle imprese assicurate che erano 10098 nel maggio 1954 e 11268 nel maggio 1955 con l'incremento del 12 per cento rappresentato appunto in grande prevalenza dal settore della edilizia.

Risulta anche a questo Ministero che sono sorte nuove ed improvvisate ditte, non provviste della necessaria organizzazione ed esperienza e che sono occupati lavoratori non professionalmente idonei alle mansioni assegnate; l'ispettorato del lavoro di Napoli ha potuto rilevare che, in occasione di recenti infortuni, erano addetti, per esempio, a lavori di scavo un manovale e non il terrazziere ed a lavori di ponteggi un manovale specializzato e non il carpentiere.

Detto ispettorato continua a svolgere la massima attività nel campo della prevenzione degli infortuni, con particolare riguardo al settore dell'edilizia. Premesso che nel 1954 si ebbero 1533 ispezioni, 305 contravvenzioni, 110 inchieste e 86 rapporti all'autorità giudiziaria, anche nell'anno in corso le funzioni di istituto sono state assicurate, nei limiti dei mezzi a disposizione, con la necessaria prontezza e capillarità.

Si è provveduto alla stampa di una nuova circolare-diffida, che richiama le norme generali di prevenzione infortuni, con particolare riferimento alle costruzioni in cemento armato nelle quali si sono rilevate diffuse inosservanze, detta circolare è stata inviata a tutte le imprese edili della regione, a cura del citato ispettorato del lavoro.

Per tutti gli infortuni mortali dovuti a causa non accidentali, sono state svolte inchieste con rilevazioni fotografiche, interrogatori, disegni e ricerche minuziose delle cause dell'evento infortunistico imputabili alla ditta.

L'Ispettorato ha inoltre curato i rapporti con l'autorità giudiziaria, inviando alle varie procure dei tribunali della zona, nell'ultimo biennio, circa 150 rapporti relativi ad infortuni da attribuirsi a carenze delle imprese. Si aggiunge che, nel primo trimestre di quest'anno, è stata fatta una rilevazione dei dati di gravità e frequenza infortunistica presso le aziende che occupano più di 10 operai (esclusa l'edilizia).

Alle aziende che hanno avuto dati superiori a quelli medi è stata inviata una lettera di richiamo e diffida e sono state effettuate ispezioni rigorose.

Per quanto premesso — e tenuto conto della eccezionalità e gravità dei due infortuni collettivi nei quali si è dovuta purtroppo, lamentare sì grave perdita di vite umane — deve concludersi che, malgrado l'incremento lavorativo determinatosi nel settore edile, lo andamento del fenomeno infortunistico presenta, nel primo semestre del corrente anno, indici più rassicuranti nei confronti di quelli del 1954; e che, comunque, l'attività degli organi ispettivi non ha difettato di slancio né di rigosità per ciò che concerne sia la vigilanza sulla osservanza delle norme antinfortunistiche, che la repressione o denuncia di ogni eventuale carenza in danno dei lavoratori.

Il Ministro VIGORELLI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Sulla esattezza della notizia diffusa a Torre Annunziata (Napoli) secondo la quale la ditta Sapeco (mulini e pastifici) avrebbe chiesto ai dipendenti in agitazione di presentarsi individualmente davanti alla locale pretura per sottoscrivere, dietro versamento di una somma, la rinuncia a diritti spettanti a norma di contratti e di legge; sulla necessità di intervenire a tutela del buon nome della magistratura e dei lavoratori, provvedendo anche a denunciare la ditta all'autorità giudiziaria, ove esistano gli estremi di reato. (14208).

RISPOSTA. — Risulta a questo Ministero che l'agitazione delle maestranze del molino e pastificio *Sapeco* di Torre Annunziata (Napoli) è stata originata dal fatto che la ditta — per asserite, sopravvenute difficoltà economiche — in data 13 marzo ultimo scorso ha intimato preavviso di licenziamento a tutti i suoi dipendenti, ad eccezione di sette elementi da adibire al lavoro di carico e al servizio di custodia.

In segno di protesta e non ritenendo fondati i motivi addotti dalla azienda, la maestranza in data 30 giugno ha occupato la fabbrica.

Successivamente, i lavoratori hanno sgomberato lo stabilimento, evitando così che la *Sapeco* mettesse in esecuzione il provvedimento del pretore di Torre Annunziata, a seguito dell'azione di reintegra del possesso promossa dalla ditta stessa.

Attualmente, sono in corso trattative dirette fra le parti, allo scopo di risolvere la vertenza in merito agli annunciati licenziamenti.

Circa poi quanto denunciato nella interrogazione, si fa presente che la notizia — che

si afferma diffusa a Torre Annunziata — secondo la quale il molino e pastificio *Sapega* avrebbe chiesto ai propri dipendenti di recarsi individualmente in Pretura per sottoscrivere, contro versamento di somma di danaro, un atto di rinuncia a diritti, non risulta conforme al vero.

Si è a conoscenza, invece, che la *Sapeca*, per premunirsi contro la eventualità di impugnativa di atti di transazione con i lavoratori da essa licenziati intenderebbe promuovere, a norma dell'articolo 185 codice procedura civile, verbali di conciliazione da redigersi davanti all'autorità giudiziaria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

MAGNO. — *Al Ministro delle finanze.* — In merito alla domanda presentata nell'anno 1953 alla commissione censuaria centrale dall'amministrazione comunale di Volturino (Foggia), per il riconoscimento a quella località della qualifica di comune montano, agli effetti fiscali. (14238).

RISPOSTA. — Premettesi che la compilazione e l'aggiornamento dell'elenco dei territori montani non rientrano nella competenza del Ministero delle finanze, poiché il terzo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 attribuisce tali compiti alla commissione censuaria centrale che, come è noto, è un organo giurisdizionale.

Tuttavia, dalle informazioni assunte, risulta che la predetta commissione non accolse la domanda presentata nell'anno 1953 dal sindaco del comune di Volturino (Foggia), tendente ad ottenere l'inclusione di tale comune fra quelli montani ai sensi della citata legge n. 991, perché riscontrò che il comune medesimo non era in possesso di tutti i requisiti prescritti.

Infatti il primo comma dell'articolo 1 della ripetuta legge prescrive che siano da considerare montani i comuni censuari situati per almeno l'ottanta per cento della loro superficie al disopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare, e quelli nei quali il dislivello fra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determini a norma del decreto legge 4 aprile 1939, n. 589, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2.400.

Il comune di Volturino, pur avendo le caratteristiche altimetriche richieste, non ha quelle relative al reddito, poiché questo, calcolato nei modi voluti dalla legge, risulta di lire 4.128 e quindi superiore nella rilevante misura del 72 per cento a quello voluto dalla legge stessa.

È bensì vero che l'ultimo comma del citato articolo 1 della legge, permette di considerare anche quei comuni che, pur non rispondendo pienamente alle caratteristiche prescritte, presentino rispetto a quelli classificati montani pari condizioni economiche agrarie, ma di tale facoltà la commissione censuaria centrale si è avvalsa e si avvale con la dovuta discrezione, e sempre che le condizioni effettive, per quanto attiene all'altitudine ed al reddito, non si discostino in modo rilevante da quelle stabilite dal legislatore.

Il Ministro ANDREOTTI.

MARANGONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non intenda disporre perché siano revocati gli accertamenti di evasione dell'imposta generale sull'entrata eseguiti in questi giorni dalla polizia tributaria a carico di ben sedici latterie sociali turnarie dello Spilimberghese (Udine) per importi, tra tassa e sopratassa per ogni latteria, di parecchi milioni di lire, in zone poverissime e di montagna, dove la popolazione non ha altra risorsa che il latte e i suoi prodotti, accertamenti che minacciano di distruggere quelle latterie, che non sono assolutamente in grado di sopportarli, con ulteriore impoverimento di quelle misere popolazioni, e che sono ingiusti e illeggittimi, perché il rapporto fra la latteria sociale turnaria e il portatore di latte, socio o non socio, non dà luogo ad entrata, ma non rappresenta altro che un servizio (la trasformazione del latte) reso dalla latteria al portatore di turno, servizio il cui corrispettivo è un tasso di lavorazione che copre solamente le spese di lavorazione, le latterie non potendo fare utili, e la trasformazione avvenendo, bene spesso, con la personale collaborazione del portatore del latte con il casaro. (12082).

RISPOSTA. — Dall'ottobre 1954 a tutt'oggi risultano elevati a carico di latterie sociali turnarie, operanti nella provincia di Udine, diciotto processi verbali di accertamento e precisamente tre dalla brigata della guardia di finanza di Pordenone già definiti in via breve, cinque da quella di San Vito al Tagliamento, di cui quattro risultano definiti in via breve ed il quinto in corso di notifica,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1955

dieci elevati dalla brigata guardia di finanza di Spilimbergo, di cui quattro sono in corso di notifica e cinque in corso di trattazione.

Trattasi in tutti i casi di contestazioni mosse per mancato pagamento dell'imposta sull'entrata su acquisti e vendite di merci, nonché su conferimenti di latte, e conseguenti restituzioni di prodotti lavorati, da parte di non soci delle latterie sociali.

Limitatamente a questi ultimi rilievi, e cioè ai conferimenti di latte da parte di non soci, si fa presente che contrariamente a quanto ritengono gli onorevoli interroganti, non può ammettersi che i detti conferimenti di latte, come pure le restituzioni di prodotti lavorati, siano esenti da imposta generale sull'entrata, perché, anche a voler considerare le latterie turnarie come organismi cooperativi di fatto, comprese quindi nella disciplina di cui all'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, deve si tuttavia tener presente che l'agevolazione, prevista dalla legge citata, è limitata esclusivamente ai rapporti tra cooperativa e soci.

La legittimità dei rilievi del resto non sembra che sia stata contestata dagli interessati, tant'è vero che molte latterie sociali, evidentemente riconoscendo gli addebiti, hanno ritenuto opportuno definire i contesti in via breve.

Ad ogni modo nell'eventualità che alcune delle vertenze in corso non vengano definite nella competente sede intendenzia, ma vengano trasmesse al Ministero per la decisione di secondo grado, l'amministrazione non mancherà di esaminare con la massima attenzione e obiettività le questioni che hanno originato le vertenze medesime.

Il Ministro: ANDREOTTI.

MICELI. — *Al Ministro dell'interno.* — Sui fatti seguenti:

A seguito della alluvione dell'autunno 1953 gli abitanti del comune di Nardodipace (Catanzaro) dovettero abbandonare il loro paese semidistrutto e pericolante. Molti di tali sfollati furono alloggiati nell'edificio scolastico di Serra San Bruno. Per le cattive condizioni di abitabilità di tale edificio alcuni sinistrati furono colpiti da malattia e perciò, dietro disposizione del sanitario e del direttore del centro di raccolta, furono inviati e ricoverati presso l'ospedale civile di Catanzaro.

Nel maggio 1954, quando il centro di raccolta di Serra San Bruno fu smobilitato, ed i sinistrati furono costretti a ritornare nelle loro abitazioni puntellate e pericolanti, il comune di Nardodipace notificò agli interessati

l'ordine di pagare le spese di degenza nell'ospedale di Catanzaro. Di fronte a tale inaudita e disumana pretesa, i colpiti si rivolsero al prefetto di Catanzaro il quale dispose, come era giusto, l'addebito degli importi alla assistenza pubblica.

Senonché pochi giorni fa, ad iniziativa del segretario comunale, è stato notificato ai sinistrati, nuovamente ed in forma perentoria, l'ordine di pagare le predette spese di degenza.

In considerazione delle misere condizioni dei sinistrati colpiti da tale ingiunzione, in gran parte contadini già poveri e messi al lastrico dall'alluvione, l'interrogante chiede se il ministro interrogato non ritenga necessario intervenire perché una tale assurda ingiunzione di pagamento venga revocata e perché l'importo globale relativo sia attribuito agli oneri straordinari di assistenza. (13992).

RISPOSTA. — Durante il periodo novembre 1953-ottobre 1954 furono disposti dalla direzione del campo profughi di Serra San Bruno e dal comune di Nardodipace 37 ricoveri di persone alluvionate presso gli ospedali di Catanzaro, Roma, Milano, Napoli e Messina.

Questo Ministero ha finora assunto la spesa di 23 di tali ricoveri, mentre per un altro la spesa è stata assunta dall'I.N.A.M. e per altri due dal consorzio provinciale anti-tubercolare.

L'azione di rivalsa cui accenna l'onorevole interrogante si riferisce a 11 spedalità: per esse il prefetto ha sospeso la procedura di rivalsa nelle more degli accertamenti diretti a stabilire se anche le rette di che trattasi possono far carico al Ministero, pur essendo escluso che le cause della morbidità verificatesi nel centro profughi di Serra San Bruno siano comunque attribuibili alle condizioni ambientali del centro stesso.

Il Ministro: TAMBRONI.

MICELI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere le ragioni per le quali non viene concesso agli studenti universitari che da alcune città dell'Umbria si recano giornalmente o quasi a Roma per frequentare le lezioni universitarie, la possibilità di usufruire con la tessera di abbonamento anche dei treni diretti e direttissimi.

Molti giovani di Terni per esempio sono costretti spesso volte a rimanere bloccati alla stazione di Orte in attesa del passaggio di treni accelerati in coincidenza con altri accelerati provenienti dalla linea di Ancona. (14085).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1955

RISPOSTA. — Gli abbonamenti per studenti sono di regola validi su tutti i treni, con esclusione soltanto dei rapidi, per i quali è necessario corrispondere il supplemento del 15 per cento sulla tariffa ordinaria.

Tuttavia da alcuni treni particolarmente frequentati sono esclusi i viaggiatori con biglietto a tariffa ridotta, e quindi anche quelli muniti di abbonamento per studenti.

È possibile per altro, in casi particolari e per comprovati motivi, consentire — su istanza degli interessati — deroghe di carattere eccezionale al divieto di cui sopra.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

MINASI. — *Al Ministro dell'interno.* — Al fine di conoscere se Mangeruca Antonio fu Carmelo, Cagliostro Stefano fu Michele e Zoccali Celestino fu Francesco, rispettivamente sindaco, assessore, tesoriere comunale di Santo Stefano di Aspromonte (Reggio Calabria), ebbero a percepire delle somme a titolo di indennizzo per danni alluvionali.

Se intende accertare in forma rigorosa che i predetti non ebbero a subire, per come è a conoscenza dell'intera popolazione di Santo Stefano, il benché minimo danno a causa di alluvione e pertanto se vi fu l'esibizione di attestati falsi rilasciati dal sindaco a favore dell'assessore e del tesoriere comunale e dell'assessore a favore del sindaco.

Se altri componenti dell'amministrazione e della maggioranza consiliare di Santo Stefano ebbero ad incassare altre somme a titolo di indennizzi per danni alluvionali.

Se intende affidare gli accertamenti a funzionario che sappia eseguirli con rigore ed accertare la verità onde stroncare una indegna speculazione che offende quanti effettivamente disastri dalle alluvioni attendono invano la definizione della propria pratica, sopportando le conseguenze dolorose di un ormai troppo lungo ritardo. (14177).

RISPOSTA. — Nessun risarcimento per danni alluvionali risulta concesso al sindaco del comune di Santo Stefano di Aspromonte, signor Mangeruca Antonio. La parte avuta dal medesimo nei disposti indennizzi, a tale titolo, in favore di alcuni amministratori e del tesoriere del comune suddetto è stata limitata alla semplice apposizione del visto sulle domande all'uopo prodotte dagli interessati, svolgendosi la procedura, in materia, del tutto al di fuori dell'amministrazione comunale, nella competenza degli organi governativi (prefettura, Genio civile, ispettorato agrario) contemplati dalla legge. È da rilevare inoltre

che la concessione degli indennizzi suddetti è stata, di volta in volta, preceduta da accurati accertamenti, attraverso gli organi di polizia e tecnici, sulla realtà e sulla consistenza dei danni denunciati, e da attenta valutazione degli elementi istruttori raccolti, previo anche il parere di speciali commissioni consultive, con piena garanzia, quindi, di obiettività di giudizio e di regolarità formale e sostanziale.

Il Ministro: TAMBRONI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata al servizio nuova guerra diretta dall'ex militare Masini Rosolino fu Felice, posizione 1281482. (8445).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Benedetti Agostino fu Giuseppe, classe 1903, posizione n. 224353. (8890).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmesso in data 28 agosto 1955 al municipio di residenza dell'interessato, per la notifica.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Franceschetti Giovanni di Luigi, posizione n. 1186295. (9217).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

ORTONA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non intenda prendere sollecitamente un'iniziativa atta ad eliminare le incongruenze esistenti, nell'attuale sistema, ai danni di commercianti ed artigiani, nell'applicazione delle penalità per tardata denuncia ai fini dell'applicazione dell'imposta generale sulle entrate.

È noto che in tale violazione incorrono in buona fede soprattutto, appunto, piccoli commercianti ed artigiani, in ragione della loro insufficiente attrezzatura aziendale.

In tal caso essi sono colpiti, oltre che dalla soprattassa proporzionale, da una pena pecuniaria praticamente fissa, nella misura del sesto del massimo di lire 40 mila, anche nei casi di importi da corrispondere di minima entità.

La vessatoria incongruenza potrebbe essere eliminata con grande vantaggio dei necessari buoni rapporti tra fisco e contribuente. (14007).

RISPOSTA. — Com'è noto, l'omessa presentazione nei termini (fine febbraio di ogni anno) delle denunce delle entrate effettivamente conseguite ai fini della determinazione dei relativi canoni d'imposta dà luogo alla applicazione delle penalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, modificate in parte, quanto alla loro misura, dal decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1208, consistenti in una pena pecuniaria da lire mille a lire 40 mila ed in una soprattassa pari all'imposta dovuta.

Siffatta sanzione trova la sua giustificazione nella necessità che l'amministrazione ha di evitare le evasioni al pagamento dell'imposta sull'entrata, nel senso di indurre tutti i contribuenti a presentare nei termini le denunce prescritte dalla legge, con quel vantaggio per l'erario che ognuno può intuire.

È ben vero che detta norma può a volte rivelarsi piuttosto gravosa, specie se applicata nei confronti di piccoli commercianti ed artigiani, ma un notevole temperamento al rigore della legge è stato adottato con il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, che, allo stesso articolo 13, prevede la riduzione ad un decimo della soprattassa se la denuncia è presentata entro novanta giorni dalla scadenza del prescritto termine.

Devesi, d'altra parte, far presente che, nei primi anni di attuazione del sistema di corresponsione dell'imposta in abbonamento in base al volume degli affari, questo Ministero ritenne di dover intervenire, in sede amministrativa, disponendo l'abbandono della pena pecuniaria nei casi in cui l'infrazione (tardiva presentazione delle denunce) non aveva formato oggetto di verbale di accertamento, e la determinazione della medesima nella misura di lire mille negli altri casi.

Senonché, essendo ormai da escludere che gli interessati possano ancora sconoscere gli obblighi per essi prescritti dalla legge, non appare consigliabile adottare ulteriormente i su accennati temperamenti, e ciò anche perché verrebbe ad essere così sminuita la fun-

zione di remora ch'è propria della sanzione di cui trattasi.

Comunque, qualora l'onorevole Ortona sia a conoscenza di qualche caso meritevole di particolare considerazione, sarà bene che tempestivamente lo rappresenti in modo che quest'amministrazione possa esaminare la possibilità di un eventuale intervento in favore degli interessati.

Il Ministro ANDREOTTI.

POZZO E LATANZA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga opportuno trattenere alle armi gli studenti universitari del 1928 incorporati col primo scaglione del 1933, per un periodo pari e non superiore a quello prestato a suo tempo da tutti gli altri giovani del 1928.

Ciò in considerazione della notevolissima densità della classe 1933 e seguenti che supera il contingente prescritto e per venire incontro alle esigenze di un gruppo numerosissimo di studenti che hanno ritardato la prestazione dei loro obblighi militari per un interesse che non è soltanto loro ma anche pubblico (quello della loro preparazione professionale) e che avendo come i loro coetanei non studenti particolarmente sentito i contraccolpi ed i disagi dell'ultima guerra, hanno, in via di equità diritto allo stesso trattamento di favore. (13613).

RISPOSTA. — L'articolo 603 della parte seconda del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'esercito, approvato con regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133, stabilisce che i militari, agli effetti della ferma di leva, seguono la sorte della classe con la quale vengono alle armi.

A prescindere, quindi, da ogni considerazione di merito, non è in facoltà dell'amministrazione di poter derogare a tale precetto nei riguardi dei giovani universitari del 1928 incorporati col primo scaglione della classe 1933.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

ROBERTI E FOSCHINI. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sono informati circa la improrogabile necessità di costruire due cavalcavia che smistino il traffico degli automezzi intersecanti i binari ferroviari delle stazioni di Madaloni e di San Felice a Cancellò (Caserta), problema che da tempo si dibatte senza soluzione fra l'A.N.A.S., l'amministrazione provinciale di Caserta e le ferrovie dello Stato.

I cavalcavia indicati si rendono indispensabili, ora maggiormente, per la intensificazione del traffico e per la sicurezza dei cittadini. (13389).

RISPOSTA. — Per la eliminazione degli attraversamenti degli impianti ferroviari di Maddaloni Inferiore (strada provinciale Sannitica e strada comunale Cinque Vie) è già stato studiato, d'intesa fra gli enti locali interessati e l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, un progetto di massima che prevede una deviazione delle due strade, con sorpasso in sede unica della linea ferroviaria — mediante cavalcavia — all'estremità lato Cassino della stazione di Maddaloni e successivo innesto, con separati allacciamenti, alla strada statale n. 7.

Inoltre, in corrispondenza con l'attuale passaggio a livello sulla strada Sannitica, è stato previsto un sotto passaggio pedonale.

L'amministrazione delle ferrovie dello Stato, per quanto la riguarda, ha già dato in linea tecnica, il proprio benessere di massima al progetto e potrà contribuire finanziariamente all'esecuzione delle opere — secondo la prassi costante — in rapporto alle economie che le deriveranno dalla soppressione dei passaggi a livello.

Per quanto riguarda l'attraversamento della linea ferroviaria nei pressi della stazione di cancello, sono già intercorse intese fra l'A.N.A.S. e le ferrovie dello Stato e la questione è ormai in via di definizione.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

ROBERTI E FOSCHINI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — Per conoscere i motivi per i quali si è ritenuto escludere la C.I.S.N.A.L. dalle riunioni interministeriali tenutesi a seguito della crisi nel settore tessile. Riunioni alle quali sono stati invitati i soli rappresentanti della C.I.S.L. e della U.I.L., convalidando in tal modo il palese tentativo di un monopolio governativo sul sindacato, e senza tener conto che la C.I.S.N.A.L., rappresentata in numerosi commissioni interne nel settore tessile, è ampiamente documentata circa il problema in discussione. (13405).

RISPOSTA. — La riunione cui si riferiscono gli onorevoli interroganti ha avuto origine dalla richiesta rivolta allo scrivente dai rappresentanti di alcune organizzazioni interessate di essere ricevuti per esporre il proprio punto di vista sui problemi concernenti la produzione tessile.

Tale colloquio è stato accordato ed ha avuto carattere esclusivamente informativo, non essendo state adottate deliberazioni di qualsiasi natura, che, del resto, data l'importanza dei problemi in questione e la natura dei provvedimenti connessi alla loro soluzione, avrebbero potuto essere prese (come in effetti sono state prese) solo in sede di Consiglio dei ministri.

Il Ministro del bilancio: VANONI.

ROSINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali ragioni non sia stata ancora definita la pratica di pensione di guerra di Rostellato vedova Giovanna nata Ferro, per la morte del marito Rostellato Giuseppe, posizione 580994, e quali acquisizioni di documenti o quali adempimenti degli organi amministrativi debbano ancora intervenire per la sua definizione. (13723).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

ROSINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere in quale fase della procedura amministrativa si trovi la pratica di pensione di guerra di Minelle Giulio fu Giovanni, da Tribano (Padova) posizione 1064410/369833 e quale sia la ragione del ritardo nella definizione. (13729).

RISPOSTA. — Il sopra nominato sarà chiamato a visita presso la commissione medica superiore.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

ROSINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni che hanno impedito l'utilizzazione del professore Francesco De Vivo, titolare di filosofia nell'istituto magistrale di Rovigo, quale commissario negli esami di maturità e abilitazione; e per sapere a chi risalga la responsabilità della palese violazione delle norme interne (poste dallo stesso Ministero della pubblica istruzione a regola dell'esercizio delle facoltà discrezionali concesse in questa materia ai provveditori agli studi) consumata indubbiamente nel caso concreto: e infatti il professore De Vivo è stato posposto (in generale, e anche specificamente nelle sedi da lui chieste) a colleghi meno anziani di lui o addirittura fuori ruolo, coi quali il confronto non doveva e non poteva essere eluso, trattandosi di colleghi che insegnano nella medesima sede. (14229).

RISPOSTA. — Non esistono motivi specifici che abbiano ostacolata la nomina del professore Francesco De Vivo, straordinario di filosofia e pedagogia presso l'istituto magistrale di Rovigo, in commissioni di maturità e di abilitazione, tanto è vero che il suo nominativo è stato incluso nell'elenco dei professori di ruolo disponibili per l'utilizzazione in tali commissioni ed è stato segnalato, come prescritto, a tutti i provveditori agli studi della IV zona, che comprende Rovigo, ai fini della nomina.

Egli, come del resto altri suoi colleghi più anziani di lui, non è stato utilizzato quale commissario di esame per il semplice fatto che poche sono le possibilità d'impiego dei docenti in qualità di esaminatori, rispetto al numero veramente notevole degli insegnanti in servizio.

Il provveditore agli studi di Rovigo ha comunicato a questo Ministero di aver edotto della situazione l'interessato, che a lui si era rivolto lamentando la mancata nomina.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

ROSINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se l'esclusione del professore Ettore Luccini, titolare di filosofia nell'istituto magistrale di Padova, dalle commissioni per gli esami di maturità e abilitazione, dipenda da motivi confessabili oppure da illegittimi criteri di discriminazione politica.

Dovendosi infatti escludere che il professore Luccini possa essere ritenuto l'ultimo dei docenti per capacità (essendo stato qualificato, negli ultimi cinque anni, costantemente « ottimo ») o per anzianità (avendo 17 anni di anzianità come professore di ruolo), e dovendosi anche escludere che la sua mancata utilizzazione quale commissario d'esame possa giustificarsi con l'uso di opportuni criteri di avvicendamento (perché da tre anni il professore Luccini non è designato fuori sede, e da due anni è escluso da ogni commissione), è legittimo il dubbio che la violazione delle norme interne che regolano la materia (e cioè delle stesse circolari ministeriali, oltre che delle non scritte norme di equità e di buona amministrazione del personale) sia, nel caso concreto, manifestazione di deplorevole faziosità verso un funzionario non gradito al Governo per il suo orientamento politico. (14230).

RISPOSTA. — La nomina a commissario negli esami di maturità e di abilitazione proposta al Ministero dai competenti comitati di provveditori, è la risultante di un giudizio

complesso, che nasce da numerosi elementi, sia strettamente individuali, sia derivanti da comparazioni con altri docenti utilizzabili per lo stesso incarico; comunque — e questo è l'importante — la mancata nomina non discende necessariamente da una valutazione negativa nei confronti del singolo docente.

È vero che il Ministero, nell'impartire le relative istruzioni ai provveditori agli studi, non ha ommesso di accennare all'esigenza di dare la preferenza ai professori di ruolo forniti di maggiore anzianità di servizio, ma è evidente che tale direttiva non può avere carattere rigidamente vincolativo, perché nella scelta dei commissari, che è la risultante del suddetto giudizio complesso, il requisito dell'anzianità non è il solo criterio determinante della scelta stessa.

Per quanto riguarda il dubbio avanzato dall'onorevole interrogante circa una « deplorevole faziosità verso un funzionario non gradito al Governo per il suo orientamento politico » si può recisamente affermare che un criterio di siffatta natura non sembra abbia vincolato le designazioni dei provveditori e le nomine di commissari e di presidenti; dato che sarebbe molto facile segnalare numerosi casi nei quali una assoluta certezza intorno ai detti orientamenti non ha trattenuto il Ministero dal procedere a nomine che, e per la capacità e per il livello scientifico dei docenti secondari ed universitari, assicuravano pienamente un buon rendimento dei doveri connessi con la funzione di esaminatore.

Il Ministro: ROSSI PAOLO.

SCALIA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, allo scopo di reprimere l'esercizio abusivo della pesca meccanica, di quella con fonti luminose e con reti non regolamentari, al di qua dei limiti di distanza dal litorale, che, in contrasto con le norme vigenti in materia, si verifica nel golfo di Catania.

L'interrogante fa rilevare in particolare al ministro che presentemente a Catania si riscontrano:

- 1°) il mancato funzionamento delle commissioni compartimentali di pesca;
- 2°) la non effettuata assegnazione del limite di pesca ai mezzi motorizzati ed alla piccola pesca, nonché la mancata osservanza dei periodi di riposo di pesca e del divieto di cattura del novellame;
- 3°) il non attuato inasprimento delle pene a carico dei pescatori di frodo, con con-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1955

seguinte sequestro dei natanti e degli attrezzi, col definitivo ritiro della licenza;

4°) la non avvenuta determinazione della qualità degli attrezzi da pesca, nonché della maglia delle reti per la pesca del prodotto azzurro;

5°) la quasi totale carenza di un servizio di sorveglianza con motobarche di cui non è attualmente dotata quella capitaneria di porto.

L'interrogante fa rilevare ancora che, alcuni anni or sono, la motovedetta *Tenente Fortuna*, adibita dalla locale Compamare all'esercizio del controllo del litorale catanese, per disposizioni superiori fu trasferita in dotazione ad altra capitaneria di porto.

La capitaneria di porto di Catania non dispone, quindi, in atto, di alcun mezzo, al fine di reprimere l'abuso testè denunciato e gli sforzi realizzati da quest'ultima, per fronteggiare la carenza di mezzi adeguati, non sono valsi a circoscrivere, neppure parzialmente, il fenomeno.

Tale incresciosa situazione ha determinato, come determina, un serio, vivo malcontento fra la numerosa categoria, malcontento che potrebbe certamente determinare serie conseguenze, qualora non vengano attuati, con urgenza, i necessari provvedimenti, primo fra tutti quello relativo alla dotazione di un natante alla locale capitaneria di porto.

Si ritiene del tutto inutile sottolineare che gli abusi denunciati dall'interrogante, con la presente interrogazione, ed attuati da una minoranza senza scrupoli, contribuiscono a danneggiare seriamente il patrimonio ittico del golfo di Catania e la modesta ed onesta attività lavorativa della categoria interessata. (13900).

RISPOSTA. — In merito agli abusi di pesca, che verrebbero commessi nelle acque del golfo di Catania si è provveduto ad interessare quella capitaneria di porto — che, per altro, non ha segnalato in questo ultimo periodo di tempo infrazioni in materia di pesca — perché, di intesa con la guardia di finanza e con l'autorità di pubblica sicurezza, intensifichi la vigilanza sulla pesca.

In relazione, poi, alle osservazioni dell'onorevole interrogante, si comunica:

1°) Le commissioni compartimentali per l'esame dei problemi della pesca marittima sono costituite presso tutte le capitanerie di porto e, a quanto risulta, vengono sentite sulle più importanti questioni riguardanti la pesca marittima.

Si è provveduto, comunque, a disporre perché la capitaneria di Catania convochi e senta la commissione sulle questioni riguardanti la pesca in quelle acque.

2°) a) Come è noto, ai termini del decreto ministeriale 1° settembre 1934, la pesca a strascico con battelli a propulsione meccanica è permessa solo a distanza non inferiore a tre miglia dalla costa, di modo che alla piccola pesca resta riservata la fascia costiera di tre miglia dalla costa.

b) La pesca del novellame destinato al consumo è regolamentata dal decreto ministeriale 19 ottobre 1939, che stabilisce le zone ed i periodi di tempo in cui essa è permessa, nonché il divieto di trasporto e di commercio del novellame abusivamente raccolto.

3°) L'amministrazione della marina mercantile a suo tempo, ebbe a richiedere l'inasprimento delle pene da comminare ai pescatori di frodo. Ed il Ministero di grazia e giustizia ebbe in proposito ad esprimere parere contrario, ritenendo le pene, stabilite dalle vigenti disposizioni per i reati in materia di pesca, adeguate alla gravità dei reati stessi.

4°) Non si è ritenuto opportuno sinora predisporre — ai termini dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 — norme regolamentari relative agli strumenti di pesca, in quanto ciò non potrebbe non apportare un notevole onere finanziario, non sostenibile dalla maggior parte dei pescatori, che, come è noto, attualmente versano in stato di penosa miseria.

5°) La capitaneria di porto di Catania dispone, per l'esercizio della vigilanza, di una motolancia ed, eventualmente, di altri mezzi nautici da noleggiare con i fondi a tale scopo assegnatili.

Per quanto riguarda, infine, la motovedetta *Tenente Fortuna* in dotazione fino a qualche anno fa alla guardia di finanza di Catania, si comunica che il Ministero della marina mercantile non mancò, allorché la motovedetta stessa venne trasferita a Messina, di interessare vivamente il comando generale della guardia di finanza perché il natante venisse assegnato nuovamente alla guardia di finanza di Catania, dove era stato in precedenza utilizzato con buoni risultati nell'opera di vigilanza sulla pesca, ma detto comando generale fece presente di trovarsi nella impossibilità di aderire alla richiesta, che, per altro, sarebbe stata tenuta in evidenza per un possibile benevolo esame.

Il Ministro. CASSIANI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1955

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga giusto ed opportuno, nell'interesse delle popolazioni dei piccoli centri rurali, per il decoro dell'amministrazione, per il miglioramento di un pubblico servizio di carattere sociale, dotare i procaccia rurali, costretti ad un improbo lavoro e senza un equo compenso, di mezzi motorizzati (vespe, motociclette, motoscooter, ecc.) che assicurino la distribuzione regolare della corrispondenza giornaliera anche nelle più isolate località e diano a questi modestissimi funzionari un minimo di benessere e di soddisfazione, riconoscendo inoltre ad essi il trattamento previdenziale per gli infortuni che potrebbero incontrare nell'espletamento delle loro funzioni. (13840).

RISPOSTA. — Si ritiene che con il termine « procaccia » l'onorevole interrogante abbia inteso riferirsi ai portalettere rurali.

Si informa che la possibilità di dotarli di adeguati mezzi meccanici di trasporto, è già da tempo allo studio dei competenti organi di questo Ministero. Per altro, tale studio si presenta così complesso da rendere veramente ardua la pratica realizzazione degli scopi cui esso tende.

L'adozione, infatti, di mezzi motorizzati comporterebbe, in primo luogo, una riorganizzazione delle zone di recapito, in quanto, riducendo il tempo occorrente per l'esecuzione del servizio, renderebbe necessario il raggruppamento delle zone stesse per mantenere la normale durata di lavoro degli agenti. Ciò implicherebbe ovviamente la riduzione numerica dei portalettere, con necessità di licenziamenti.

Inoltre, è da tener conto delle gravi difficoltà rappresentate dalla natura stessa degli itinerari da percorrere, che molto spesso si svolgono in zone di montagna difficilmente o addirittura non praticabili con i mezzi motorizzati.

Ed anche quando gli itinerari risultino percorribili con tali mezzi, occorre tenere presenti le condizioni fisiche degli agenti che non sempre li rendono idonei a servirsene, e ciò non solo in rapporto ad inabilità (anche di guerra), ma pure in relazione alla età, al sesso, ecc.

Tutto ciò senza parlare del problema finanziario che ha indubbia notevole rilevanza.

Ad ogni modo, questo Ministero, che non trascura alcuna iniziativa intesa sia all'ammodernamento e celerizzazione dei servizi, sia al miglioramento delle condizioni nelle quali

il personale li svolge, continuerà a studiare molto attentamente, e sotto tutti i loro aspetti, le possibilità pratiche di attuazione dell'auspicato provvedimento, sia pure nei limiti e con la gradualità imposti dalla necessità, per giungere a quelle determinazioni che saranno riconosciute più utili che idonee.

Il Ministro. BRASCHI.

SENSI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga opportuno promuovere provvedimenti affinché, per gli appartenenti all'arma dei carabinieri, venga usato lo stesso trattamento in vigore per quelli della polizia e per i finanzieri, fissando cioè, a 28 anni, l'età minima per poter contrarre matrimonio.

Infatti, i militari dell'arma arruolati o riammessi in servizio effettivo dopo l'entrata in vigore della legge 29 marzo 1949, n. 139, possono presentare domanda di matrimonio soltanto allo scadere del 12° anno di servizio complessivo, venendo così a creare un diverso trattamento tra i militari della stessa arma. (13732).

RISPOSTA. — È stato presentato alle Camere uno schema di disegno di legge, di iniziativa governativa, inteso a stabilire norme uniformi per l'autorizzazione al matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri e dei corpi di polizia. Tali norme prevedono per tutti il minimo di 28 anni di età e 7 di servizio, prescrivendo inoltre, per i soli vicebrigadieri e militari di truppa, dei contingenti massimi di personale ammogliato oltre i quali l'autorizzazione non può essere concessa anche se ricorrano i requisiti di età e di servizio.

Il Sottosegretario di Stato. BOSCO.

SPADAZZI. — *Al Ministri del bilancio, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato la esclusione di una importante confederazione di lavoratori quale è la C.I.S.N.A.L. dalla recente riunione interministeriale, in merito alla crisi del settore tessile; esclusione tanto più grave ove si consideri che alla riunione furono invitate anche organizzazioni sindacali prive di ogni consistenza e forti soltanto dei propri rappresentanti inseriti nella gamma degli incarichi governativi. (13358).

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 13405, dei deputati Roberti e Fuschini pubblicata a pagina XXI).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1955

SPALLONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione civile di guerra del signor Emidio Pomante fu Giuseppe di anni 68, abitante in Borgo Marino di Pescara. (10363).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmesso in data 20 giugno 1955 al municipio di Pescara per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale esito abbia avuto la pratica concernente Paoletta Francesco fu Vincenzo, da Falciano di Carinola (Caserta) (assegno di previdenza) con numero di posizione 118571.

All'interessato già il Ministero del tesoro comunicò che la pratica era stata trasmessa al comitato di liquidazione con elenco del 5 ottobre 1954, n. 30814.

L'interrogante inoltre chiede se non sia possibile disporre il sollecito pagamento dell'assegno di incollocamento di lire 72 mila concesso al suddetto Paoletta Francesco con decreto del 9 novembre 1954, n. 987516 (posizione della pratica 469276) e ciò stante il grave stato di disagio economico dell'interessato. (13819).

RISPOSTA. — L'assegno di incollocamento risulta concesso per i periodi dal 1° marzo 1950-23 settembre 1950, 2 febbraio 1951-4 luglio 1951 e 1° gennaio 1953-12 febbraio 1953 e non oltre.

Il ruolo di variazione fu trasmesso all'ufficio provinciale del tesoro di Caserta fin dal 27 luglio 1954.

Non risulta concesso l'assegno di previdenza.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se abbia preso visione del voto adottato il 21 maggio 1955 dalla camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli circa la necessità e l'urgenza di ampliare l'attuale servizio ferroviario metropolitano di Napoli, con la creazione di nuove stazioni, e col collegamento ai punti più importanti del traffico urbano oltre che col successivo sviluppo dell'allacciamento del centro con la periferia, e ciò anche in concomitanza con l'indirizzo che va sempre più affermandosi della intensificazione ed estensione delle comunicazioni sotterranee, per il decongestionamento della circolazione stradale, l'au-

mento e la maggiore rapidità delle comunicazioni.

L'interrogante chiede anche di conoscere se il ministro sia o meno in quest'ordine di idee, e quale programma intenda predisporre per una concreta e rapida attuazione, così concorrendo al maggior sviluppo della capitale del Mezzogiorno. (14086).

RISPOSTA. — Nei riguardi della metropolitana di Napoli si fa presente che, per quanto concerne il potenziamento della tratta esistente fra Napoli Gianturco e Villa Literno, facente parte della rete dell'amministrazione ferroviaria, l'amministrazione stessa non ha trascurato, in questi ultimi anni, di adottare opportuni provvedimenti.

In particolare si è proceduto ad intensificare il numero delle corse giornaliere che, al presente, superano le 100 coppie di treni nella tratta più frequentata di Napoli Gianturco-Napoli Campi Flegrei.

Inoltre sono stati già stanziati (ed i relativi lavori sono ormai completati od in avanzato corso) circa 180 milioni di lire per restaurare ed ammodernare gli impianti fissi della metropolitana medesima. Altre opere, per l'importo di circa 30 milioni, saranno appaltate nel prossimo esercizio 1955-56 sempre per migliorare gli impianti fissi delle stazioni di Napoli piazza Cavour, Montesanto e piazza Amedeo.

Per quanto riguarda, invece, la costruzione di nuove tratte, come viene auspicato dall'onorevole interrogante, si precisa che la concessione di linee metropolitane interessanti i centri urbani, fatta eccezione solo per la città di Roma, è di competenza dei comuni interessati; e ciò in relazione all'articolo 22 del decreto legislativo luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, il quale stabilisce che le metropolitane debbono essere, di norma, considerate a tutti gli effetti tramvie.

La competenza del Ministero dei trasporti, invece, nella materia è limitata all'esercizio di quel potere di sorveglianza, a tutela della pubblica sicurezza, che si esplica non solo durante l'esercizio della linea, ma anche, preventivamente, mediante il giudizio sulla regolarità tecnica del progetto.

Salvo questa sorveglianza, che rientra nei compiti istituzionali di questo Ministero, il potere di istituire il servizio (e naturalmente di apportare al servizio esistente qualsiasi variante) appartiene esclusivamente al comune interessato.

Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.

SPAMPANATO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se gli risulta la penosa impressione suscitata dalla notizia della esclusione della città di Napoli dal piano di utilizzazione dei 70 milioni di dollari del prestito concesso dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo alla Cassa per il Mezzogiorno. Lo stupore per tale ingiustificata esclusione se è comune a quanti italiani siano pensosi per le sorti di Napoli, non ancora uscita dal suo lungo e tormentoso travaglio economico, diventa legittima indignazione per i napoletani, che si vedono addirittura ignorati nelle loro immediate esigenze, che la Cassa per il Mezzogiorno ha pur preso impegno di affrontare e soddisfare, e questo mentre la stessa Cassa utilizzerebbe altrove più che abbondanti quote di prestito stesso con una larghezza spiegata solo da motivi elettorali per la data in cui fu fatta conoscere la notizia. L'interrogante chiede, comunque, di conoscere se la notizia delle destinazioni del prestito sia autentica, e le effettive ragioni che si crede di poter dare a giustificazione dei su deplorati criteri. (14094).

RISPOSTA. — Benché i prestiti della B.I.R.S. siano concessi alla Cassa per il Mezzogiorno che, con la garanzia dello Stato, assume la responsabilità di restituzione delle somme mutate, il loro ricavato non viene ripartito dalla Cassa stessa a suo talento.

La B.I.R.S., infatti, poiché tende a favorire il sorgere di nuove attività particolarmente importanti ai fini dell'economia meridionale, effettua un preventivo accurato esame di tutti i progetti disponibili, indicando quelli a cui intende destinare i finanziamenti.

La Cassa per il Mezzogiorno anche questa volta, come già per il passato, ha obiettivamente sottoposto alla B.I.R.S. tutti i progetti disponibili, che sono stati, per altro, esaminati e discussi con il concorso dei dirigenti degli istituti di credito a medio termine competenti per le varie zone, fra cui l'I.S.V.E.I. M.E.R., che estende la sua attività a tutta l'Italia meridionale-continentale.

Per tale parte del territorio, la B.I.R.S. ha ritenuto opportuno dare la preferenza alla industria elettrica nella considerazione basilare che lo sviluppo della economia indu-

striale nelle regioni del sud peninsulare sia strettamente legato alla disponibilità di energia propulsiva e illuminante. La somma di 30 milioni di dollari in confronto ai 70 milioni che costituiscono l'intero prestito (42,85 per cento) è stata, perciò, destinata alla costruzione di nuove centrali idriche e termiche, con che appunto si prevede ad assicurare al Mezzogiorno i mezzi fondamentali per l'incremento delle attività produttive.

Va rilevato, inoltre, che sulle precedenti quote del fondo B.I.R.S. nella provincia di Napoli sono stati utilizzati ben 2 miliardi e 700 milioni di lire, mentre su di un totale di n. 166 mutui concessi sinora dall'I.S.V.E.I. M.E.R. per l'importo complessivo di lire 10.231.600.000 le operazioni interessanti la sola provincia di Napoli sono 53 per l'importo di lire 5.646.600.000.

Dal che è facile dedurre in quale appropriata considerazione viene tenuta la provincia stessa senza bisogno di particolari sollecitazioni e in omaggio a quei criteri di stretta obiettività ai quali soltanto, e in ogni occasione, si è ispirata e si ispira la politica del Governo democratico e ogni sua estrinsecazione.

Il Presidente del comitato dei ministri
CAMPILLI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Sulla pratica di pensione di guerra concernente Gravante Giovanna fu Francesco, da Grazzanise (Caserta), per il marito Natale Filippo, deceduto in Africa orientale il 26 aprile 1941. La Gravante fu già chiamata a visita medica presso l'ospedale militare di Caserta il 13 marzo 1954. (14150).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo, mentre la pratica per l'assegno di previdenza è stata definita negativamente con decreto ministeriale del 19 aprile 1955, n. 1507421, (notificato alla interessata tramite il comune di Grazzanise il 3 maggio 1955) perché la signora Natale non è sessantenne né risulta inabile in modo assoluto a proficuo lavoro.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.